

Il nuovo Giornale dei Militari

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE
FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO

SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
Anno XIV - n. 2 - Febbraio 2012 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledemilitari.it
E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

IN QUESTA EDIZIONE...

- ALLOGGI DELLA DIFESA:
IL "PUNTO" DI CASADIRITTO
- MOBBING: UN CODICE
DI CONDOTTA NELLA DIFESA
- INPDAP: NOTIZIE E BANDI
- CONSULENZE
- LE AMMINISTRAZIONI
RISPONDONO
- LETTERE
- CONSUMATORI
- GIURISPRUDENZA

EDIZIONE
DI FEBBRAIO

STRUMENTO MILITARE INSOSTENIBILE? COSI' LA DIFESA TAGLIA SUL PERSONALE

Per molto tempo il dibattito sul modello di difesa e sull'adeguamento dello strumento militare è stato circoscritto ai convegni per addetti ai lavori o ai progetti di alte commissioni di studio, con un Parlamento assai distratto sull'argomento e con i governi alle prese con esigenze di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato una progressiva erosione ai bilanci della difesa con tagli lineari che non hanno affrontato i veri nodi strutturali delle FF.AA. Ma la crisi economica ha imposto ora una accelerazione alle riforme.

E per la il settore tira una brutta aria...

30.000 militari di carriera da riposizionare, enti da ridurre...e le risorse risparmiate con la riduzione del personale, si potranno investire per migliorare qualitativamente l'efficacia dello strumento militare. Questa la linea sul quale si è attestato il Ministro della Difesa e dallo stesso riconfermata nelle varie audizioni parlamentari.

E intanto circolano documenti "clandestini" dello Stato Maggiore Difesa che parlano di esuberi e di estendere ai militari la norma sulla mobilità prevista per il personale civile. ..

SERVIZIO A PAGINA 4

Comparto Difesa e Sicurezza

...ED ORA TOCCA ALLE PENSIONI

Le proposte del governo sui punti qualificanti del provvedimento che dovrà essere emanato entro il prossimo mese di giugno.

Alle pagine 2 e 3

Intervista con il Presidente del Cocer Aeronautica T.Col. Bottacchiari

DIFESA: NO A SPOT MEDIATICI E SUI "NUMERI" OPERAZIONE TRASPARENZA

Vittime da
sangue infetto



L'uguaglianza del diritto

a pagina 11

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2012

ti sei ricordato di rinnovare il tuo abbonamento?

COMPARTO DIFESA & SICUREZZA ORA TOCCA ALLE PENSIONI

Le novità che dovrebbero essere contenute nel regolamento sulla armonizzazione dei trattamenti pensionistici da varare entro il prossimo mese di giugno. Oltre agli esuberi, ai tagli, blocchi della retribuzione. . .

Con la recente **M a n o v r a** (L.214/2011) "Salva Italia", recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità (!?) e il consolidamento dei conti pubblici", è stato profondamente **cambiato il sistema previdenziale**, con il triste risvolto, che per "salvare l'Italia", gli italiani delle categorie più deboli non si sono salvati. Per il Comparto Difesa e Sicurezza, in virtù di una decantata "Specificità", è stato tutto rimandato ad un Decreto "ad hoc" di armonizzazione, da emanarsi entro Giugno 2012.

In virtù di ciò, l'altro giorno i Sindacati di Polizia e Vigili del Fuoco si sono incontrati con i rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell'Economia. Charamente le Rappresentanze Militari, "brutte, sporche e cattive", non sono state invitate, si muovono a tentoni, cercano di origliare in attesa che qualcosa si muova. I rappresentanti del Governo sono stati chiari, occorre ridurre il DIFFERENZIALE attualmente previsto tra i Comparti Difesa e Sicurezza e il restante Pubblico Impiego.

Vediamo in sintesi cosa hanno proposto i Ministri:

- Aumento da 1 a 3 anni dei limiti di

accesso alla pensione di vecchiaia. Entro il 2018 si potrà andare in pensione tra 60 e 63 anni. Dopo il 2018 è previsto un innalzamento dell'età a 66 anni;

- Proposto di ridurre le "supervalutazioni" da 5 a 2 anni;

- Eliminazione Ausiliaria;

- Revisione delle Pensioni Privilegiate;

I rappresentanti del Governo hanno manifestato l'intenzione di giungere entro la fine di Marzo allo schema di Decreto per essere successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri entro Giugno. Se queste sono le intenzioni del Governo rese note ai sindacati in occasione del primo incontro, pur immaginando dei margini di trattative, le speranze di una giusta considerazione per i Comparti cessano.

Teniamo conto che nell'ambito del Comparto Difesa il problema è doppio, legato all'innalzamento dei limiti di età, incombe il "Nuovo Modello di Difesa" con tagli ed esuberi da collocare. Con le attuali proposte del Ministero del Lavoro ed Economia, nella migliore delle ipotesi, tagliando 3 anni di "supervalutazioni" ed aggiungendo 3 anni all'età anagrafica, signifi-

cherebbe aumentare immediatamente l'età lavorativa di 6 anni. Addirittura, per coloro che andrebbero in pensione dopo il 2018 si aggiungerebbero altri 3 anni di attività lavorativa, per un totale di nove anni (Azz!).

In queste nuove condizioni, persino una Revisione del Nuovo Modello di Difesa in 20 anni porterebbe danni mastodontici, figuriamoci una revisione del Modello in appena 12 anni (!?). QUARANTATREMILA persone da sfoltrire si troverebbero una aggiunta età lavorativa tra i 6 e 9 anni. Come è possibile pensare che non sarà fatta "MACELLERIA SOCIALE"? A questo punto appare chiara la proposta di SMD di estendere la MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE o in CONGEDO (D.lgs, 165/2001, art.33) anche al personale militare come avviene nel restante Pubblico Impiego. Tutto ha senso e si prospetta sotto una luce diversa. Alcuni già conoscono e predispongono il nostro futuro, però non hanno il coraggio di dire le cose come stanno.

Come al solito, queste notizie le apprendiamo dai Sindacati di Polizia, le Rappresentanze Militari fanno la parte delle "Cenerentole",

sottoimpiegate sono lo specchio del restante corpo del personale nelle FF.AA.. Ai tavoli con i funzionari del Ministero del Lavoro ed Economia sono state volutamente escluse. Prive di indignazione, tutto questo succede mentre due Marò si trovano in carcere in India, senza neanche sapere perché, erano e siamo tutti convinti che stessero facendo semplicemente il loro lavoro. Eseguiamo ordini, hanno avuto fiducia di chi li ha impiegati, salvo rendersi conto che ora si trovano nelle grane. I due episodi sono facce della stessa moneta, una metafora della condizione militare.

Vicinanze governative e comprensive per il lavoro che si svolge ne esiste poca. In questa finta "caccia al privilegiato", dopo che l'Italia è stata salvata dalle fasce più deboli, compresi noi militari per quegli aspetti che ci accomunano come l'IMU, l'aumento della Benzina, sigarette e via discorrendo, eravamo fiduciosi che anche altre categorie più benestanti sarebbero state toccate ed invece non abbiamo visto nulla di significativo. Liberalizzazioni, lotta all'evasione, ritocchi agli stipendi milionari, riduzione dei parla-

mentari e dei loro stipendi, nulla, nulla, nulla. Solo maliziosi rimandi. Persino i blitz fiscali a Cortina d'Ampezzo o di Sanremo, con il senno del poi, danno l'idea di una montatura mediatica volta a calmare gli animi di chi realmente è stato tartassato nelle pensioni e su tutto il resto.

Il rischio che si innesci una guerra tra poveri, tra coloro che sono andati in pensione in questi ultimi 5 anni e chi andrà nei prossimi cova nell'animo dei nuovi malcapitati. E' troppa la differenza di chi ci ha preceduto di poco e di chi seguirà. Anni di servizio, coefficienti di trasformazione pensionistica, TFS tutto in cascata libera per una generazione tra i 40 e 50 anni. Ed è sempre questa generazione che soffre del sistema Contributivo e della mancata attivazione dei Fondi Pensioni da ormai 16 anni, ("cornuti e mazzati!").

D'altra parte, il Governo tecnico ha l'alibi che i politici hanno distrutto il paese, non sono CREDIBILI e in grado di ricomporre la situazione. Sembrano avere carta bianca come è successo per le olimpiadi e come si vorrebbe che succedesse ora per le pensioni dei militari. Il paese è alla deriva,

LE IPOTESI

- Aumento da 1 a 3 anni dei limiti di accesso alla pensione di vecchiaia

- Proposto di ridurre le "supervalutazioni" da 5 a 2 anni

- Eliminazione Ausiliaria

- Revisione delle Pensioni Privilegiate

le garanzie sociali si perdono, si è messo in discussione la sanità, la scuola ed ora anche la sicurezza e difesa dei cittadini.

A questo punto non rimane che sperare che il Governo cada e si vada a votare, probabilmente non servirà, al peggio non c'è mai fine, però si allontana il rischio. Non si tratta di egoismo corporativo, bisogna invertire il trend, salvare gli italiani prima ancora che l'Italia. Ahimè, Italia ed Italiani non sono più la stessa cosa. La Nazione sono i numeri, l'economia, il PIL, lo spread, gli Italiani sono le persone, i sentimenti, le paure, le speranze, i sacrifici. Il declino della nostra società prima ancora che economico è etico. Mancano i valori di riferimento, fiducia nella classe politica e dirigenziale, nelle istituzioni. Lobby e burocrati non mollano la presa.

Propagandare come privilegi le "supervalutazioni", le "pensioni per causa di servizio", i limiti di pensione di vecchiaia per poliziotti e militari significa non riconoscere le ragioni profonde che sottendono a certe tipologie di lavoro nello Stato. Se così è, vada tutto in malora andiamo a votare e tiriamo a campare fin che si può.

Ferdinando Chinè

Le ipotesi di riforma dello strumento militare su cui si sta lavorando

ESUBERI, MOBILITÀ, CONGEDI

La linea del ministro Di Paola, i documenti "clandestini" e le accelerazioni parlamentari. . .

Dopo la riforma del 2001 con la sospensione del servizio di leva ed il passaggio a Forze Armate professionali, per molto tempo il dibattito sul modello di difesa e sull'adeguamento dello strumento militare è stato circoscritto ai convegni per addetti ai lavori o ai progetti di alte commissioni di studio, con un Parlamento assai distratto sull'argomento e con i governi alle prese con esigenze di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato una progressiva erosione ai bilanci della difesa con tagli lineari che non hanno affrontato i veri nodi strutturali delle FF.AA.

Ma la crisi economica ha imposto ora una accelerazione alle riforme.

E per il personale della Difesa tira una brutta aria...

30.000 militari di carriera da riposizionare, enti da ridurre... e le risorse risparmiate con la riduzione del personale si po-

tranno investire per migliorare qualitativamente l'efficacia dello strumento militare. Questa la linea sulla quale si è attestato il Ministro della Difesa e dallo stesso riconfermata nelle varie audizioni parlamentari.

Certo, dice il Ministro, il fattore umano è importante ma, come accade in una azienda, occorre scegliere: lasciare inalterato il numero degli uomini e rinunciare alla produttività? No. Ed allora bisogna sacrificare le dimensioni a vantaggio della qualità, capacità ed operatività, settori finora penalizzati...

Questa è la direttiva adottata da Di Paola.

E, a quanto sembra, lo Stato Maggiore della Difesa sta lavorando alacremente su questa traccia. Lo confermerebbe un documento presumibilmente edito dal I Reparto di SMD, dove si prevede dettagliatamente la Revisione del Nuovo Modello di Difesa.

Bozza diffusa su inter-

net e finora non smentita ma che sta provocando molto allarme tra il personale.

Tra le varie ipotesi prospettate nel documento si prevede - tra l'altro - che: "... *Ulteriori riduzioni di spesa potrebbero derivare dall'estensione al personale militare della recente disciplina intervenuta in materia di mobilità dei dipendenti pubblici (di cui all'art.33 del d.lgs.n. 165/2001 novellato dalla Legge di Stabilità)...*

In altre parole, come sottolineano alcuni delegati dell'aeronautica, applicando le varie leggi in materia, *tutti i Dirigenti dovranno comunicare le disponibilità di Esubero pena la diretta responsabilità per danno erariale. In mancanza di richiesta dell'interessato le Amministrazioni procederanno in modo autonomo, utilizzando finanche il collocamento in disponibilità, cioè l'80% dello stipendio per 24 mesi e il successivo congedo.*

Peraltra, nel caso di passaggio presso altra Amministrazione, il Patto di Stabilità ha chiarito che si percepirà il trattamento economico dell'amministrazione ricevente.

Insomma un bel "pacchetto di norme che, se confermate avrebbero ricadute pesanti per il personale.

E la cosa paradossale è che a formularle è proprio la Difesa.l'amministrazione che tiene al benessere del personale!!

E nel frattempo la politica cosa fa? Chiederà di approfondire i temi della riforma preannunciata dal Ministro Di Paola?

L'argomento del resto è problematico e di elevata valenza politica perché strettamente connesso agli indirizzi di politica di difesa ed estera che il nostro Paese dovrà assumere, nonché per i costi complessivi collegati alla acquisizione di sistemi d'arma molto costosi. Tutto ciò sta evidentemente determinando qualche per-

plexità in taluni esponenti politici mentre Di Paola vuole arrivare al più presto al varo della legge delega.

Lo scenario che potrebbe delinearsi è quello che si evince leggendo il dibattito che si sta svolgendo in commissione difesa del Senato dove, con una improvvisa accelerazione, il presidente della commissione Cantoni ha chiesto l'assegnazione di una sorta di indagine per la revisione dello strumento militare che dovrà sfociare in un atto di indirizzo della stessa commissione al Governo.

Con questo atto di indirizzo che, dalle prime battute, sembrerebbe accogliere l'essenza delle proposte del Ministro, si rafforzerebbe la linea tracciata dallo stesso Di Paola.

Tra l'altro sembrerebbe che, alla richiesta avanzata dal Sen. Scanu (PD) di procedere alle audizioni parlamentari con i vari soggetti coinvolti, dagli

SS.MM. ai Cocer, non si sia trovato un accordo.

Perché? Timore che si allunghino troppo i tempi?

Non vorremmo fare dietrologia ma una cosa è certa:

se è vero che la grave crisi economico-finanziaria del nostro Paese (unita a quella internazionale), ha richiesto una serie successiva di manovre di correzione dei conti pubblici e che anche la Difesa dovrà fare la sua parte, è pur vero che una successione, spesso vorticoso, di eventi non può generare una situazione all'interno della quale rischia di regnare una certa confusione e poca trasparenza.

Ed il Parlamento non può permettere che, su una materia così delicata, si proceda con atti parlamentari improvvisati.

Anche se è vero che tali organismi parlamentari non sono mai stati in grado storicamente di incidere molto sulle cifre (e sulle scelte) della Difesa, ciò non di meno oggi non si può arrivare al punto di discutere su una problematica come quella della revisione dello strumento militare con approssimazione e superficialità.

Non apparirebbe esattamente un utile servizio reso alla comunità.

(A.M.)

■ DI FABIO MINI *

Il peggio che possa capitare ad un governo politico è di essere seguito da un governo tecnico. Senza responsabilità per quello che è stato fatto e senza dover rispondere a nessuno per quello che farà il tecnico è senza pietà per il passato e senza timori per il futuro. Può permettersi di essere ottimista perché gode di due grandi immunità morali: può tranciare giudizi sui predecessori e fregarsene dei successori che tanto, essendo politici, non saranno in grado di criticare le scelte "tecniche" ammesso che riescano a capirle. Il peggio che possa accadere ad un tecnico è di essere chiamato a vagliare ciò che un altro tecnico ha fatto e a prendere decisioni tecniche che quelli dopo di lui, altrettanto se non più tecnici, potranno valutare in ogni dettaglio.

Nell'attuale governo di tecnici l'unico ministro che non può godere di nessuna delle due immunità è quello della Difesa, l'ammiraglio Giampaolo Di Paola. È un tecnico che sarà valutato da tecnici e che è stato promotore e realizzatore di tutte le scelte "politiche" riguardanti la struttura delle forze armate e le spese per gli armamenti degli ultimi venti anni, di cui dieci da sostenitore e ispiratore di altri capi e dieci da diretto responsabile. La struttura militare di oggi è quella che lui ha lasciato e i programmi di armamento che oggi non

IL COMMENTO IN...RASSEGNA STAMPA

LA DIFESA DEL FUTURO

ci possiamo permettere, che non ci servono e che c'impegnano per i prossimi 25 anni sono sue scelte. Che fossero scelte puramente "politiche", di comodo e clientelari (nel senso attivo e passivo) è apparso evidente quando nessuna delle operazioni militari iniziate vent'anni fa e che ci hanno fatto salire nella considerazione del mondo ha mai richiesto una sola delle portaerei, uno solo dei cacciabombardieri, uno solo dei carri armati e semoventi che nel frattempo ci succhiavano risorse. Le operazioni hanno invece richiesto tutti quegli uomini che oggi si vorrebbero mandare a casa. Certo, abbiamo impiegato anche le lussuose portaerei e gli aerei sofisticati, ma come surrogati di mezzi molto più modesti. Era anche evidente che gli stessi responsabili politici che avallavano le sue scelte non avevano alcuna intenzione di impiegare tali armi e che piuttosto erano propensi a chiamare le azioni di guerra operazioni di pace o umanitarie. Era talmente chiara l'assenza di presupposti teorici

che giustificassero i programmi degli armamenti avviati e i contratti capestro gioiosamente firmati che nel 2004 l'attuale ministro sentì il bisogno di redigere il primo e unico Concetto Strategico italiano che non seguiva alcuna direttiva politica in tal senso. Il concetto fu ripreso esattamente da quello americano, che, ovviamente, non era attagliato a una politica nazionale o europea, che non dovevamo condividere per forza e che, certamente, non avremmo potuto permetterci nemmeno alla scala ridotta che già allora si prevedeva. In compenso il concetto indicava come esigenze imprescindibili una serie infinita di mezzi e armamenti che servivano solo a soddisfare gli appetiti di chi aveva passato la velina della lista della spesa.

Non deve meravigliare perciò che oggi alla Difesa si attenda soltanto che "passi la nottata"; che piuttosto di toccare un solo programma miliardario si preferisca mandare a casa ufficiali e sottufficiali ancora distanti vent'anni

dall'età pensionabile di qualsiasi altro dipendente pubblico. Il compito della difesa di oggi non sta nel tagliare qua e là le spese di funzionamento o escogitare qualche artificio contabile che sembri un taglio ma in realtà non lo sia. Non si tratta di sopravvivere per tornare domani alle stesse condizioni di oggi e non dobbiamo sperare che scoppi qualche guerra che giustifichi portaerei, aerei e carri armati. Nemmeno per scherzo.

Il compito della nostra difesa oggi non è né un dilemma né un problema e neppure una sciagura da evitare: si tratta di cogliere l'opportunità di disegnare una struttura militare che serva veramente alle esigenze della nostra politica di oggi e di domani in un quadro europeo di equa ripartizione dei compiti e comune responsabilità della sicurezza. Non è necessario aspettare che l'Europa si metta d'accordo su un modello unico o che la Nato lo conceda. Possiamo e dobbiamo cominciare adesso con chiunque ci stia e se necessario da soli. L'importante oggi è tracciare la transizione verso il modello più adeguato alle esigenze di partecipazione internazionale alla sicurezza collettiva. La transizione più rispettosa della dignità dei nostri uomini e del sacrificio dei nostri concittadini.

(*) Il generale Fabio Mini - lunga esperienza sul campo e, tra i tanti incarichi, ha comandato la missione KFOR-NATO in Kosovo nel 2002/2003

IL FUTURO DELLE FF.AA.

No a spot mediatici e sui numeri "operazione trasparenza"

L'intervista con il Presidente del Cocer aeronautica, propone una seria riflessione su temi e problematiche centrali nel dibattito politico sul futuro delle Forze armate e della condizione professionale del personale.

Sia nell'ambito del suo ruolo di rappresentante del personale, sia come attento osservatore delle realtà associative esterne al mondo militare, non sono poche le occasioni che in questi anni hanno visto il Presidente del Cocer A.M. farsi portavoce dell'esigenza di una discussione ampia e serena sui processi di cam-

biamento che stanno investendo l'istituzione militare. Avendo sempre ben presente che la "risorsa umana" va posta al centro di qualunque riflessione che preveda fasi di ristrutturazioni, revisioni di spesa e nuovi assetti organizzativi delle Forze Armate.

L'opportunità che questo dibattito esca dalle stanze per soli addetti ai lavori per diventare occasione di confronto con la società civile e la politica, è la linea tracciata in molti interventi dal T. Col. Bottacchiari. Allo stesso modo il tema dei Diritti e dell'adeguamento dello strumento



Ten. Col. Guido Bottacchiari

di tutela degli interessi individuali e collettivi del personale, lo ha visto protagonista e interlocutore, in molte occasioni di confronto con il mondo associativo. Un settore, questo, sempre più ampio, "vivace" e propositivo nel coagulare interessi e consensi attorno ad un progetto di tutela che finalmente dia voce e dignità alla categoria militare.

DI ANTONELLA MANOTTI

D) Tenente Colonello Bottacchiari, si parla da anni della esigenza di rivedere il modello di Difesa alla luce dei cambiamenti imposti dal mutare degli equilibri politici ed economici globali. Oggi il tema è oggetto di un ampio e serrato dibattito politico "ravvivato" dalle proposte avanzate dal Ministro della Difesa Di Paola che parla di ipertrofia dimensionale e ipotrofia funzionale del nostro strumento militare..

Come giudica l'approccio al tema e, a suo avviso, la funzione delle Forze Armate, rispetto ai principi che la nostra Costituzione ha affidato ad esse, può considerarsi oggi così inadeguata?

R - Credo che il problema, o per meglio dire il tema, esista realmente.

Prima di parlare di adeguatezza o meno dello strumento militare ritengo sia opportuno però, che la questione sia esaminata da un punto di vista più generale, ovvero ricordando la "ratio" costituzionale della funzione della Difesa Nazionale, attualizzata al nostro tempo, non solo tenendo conto della mutata visione "geo-strategica" delle minacce, degli interessi di parte e delle opzioni anche militari conseguenti, ma avendo sempre presente il dettato costituzionale e non

nascondendo il reale vincolo alla sostenibilità di qualsivoglia strumento militare: ovvero la disponibilità (intesa nel pieno senso della parola) del Paese ad investire risorse in tal settore.

Giova sul primo punto ricordare che la nostra "Magna Charta" agli articoli 11 e 12 cerca, faticosamente, da quasi settanta anni, di tenere in piedi due principi egualmente importanti ma non sempre facilmente conciliabili: quelli dell'"internazionalismo" e del "pacifismo".

Sul primo, il nostro Paese accetta limitazioni di sovranità a favore di organismi internazionali, a condizione però che tale limitazione non alieni l'altro principio di assicurare pace e giustizia fra i popoli e le nazioni.

Sul tema del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 della nostra Costituzione "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali..."; tanti costituzionalisti si sono espressi, spesso criticamente, specie da quando a partire dagli anni '90 il nostro Paese si è impegnato nelle cd. operazioni di pace sotto l'egida dell'ONU in attuazioni di risoluzioni che talora prestavano il fianco a numerose critiche.

La risposta alla sua domanda è quindi ardua,

possiamo dire così: sicuramente nei primi cinquant'anni della nostra Repubblica le Forze Armate hanno esercitato la funzione di Difesa nell'assoluto rispetto del dettato Costituzionale; da quando intervengono nei

Sull'argomento si discute da tempo; però un vero e proprio dibattito culturale e soprattutto politico e parlamentare mi pare non ci sia stato, credo invece che su una questione di così ampia portata ci sia l'assoluta

"È opportuno essere chiari nei dati e nelle analisi che portano il Ministro della Difesa a sostenere che il rapporto ottimale tra i settori personale/funzionamento/investimento è nella ripartizione delle spese al 50/25/25 % tra i tre settori..."

vari teatri operativi in missione di pace lo fanno nel pieno rispetto della legalità, con le migliori intenzioni "politiche internazionali" ma forse con qualche distonia rispetto alla previsione della Carta.

Sulla seconda questione, ovvero sulla necessità di rivedere il modello di Difesa come da più parti propugnato, finanche da ultimo dal neo Ministro Amm. Di Paola, con affermazioni e talora con spot poco piacevoli, nessuna obiezione dogmatica ma solo riflessioni e dubbi circa la necessità/opportunità e soprattutto sui modi ed i tempi, specie per la riduzione quantitativa degli effettivi (precari e non) alle armi.

necessità di un profondo, articolato, meditato e non superficiale confronto.

Non mi piacciono i lanci ad effetto mediatico che lo stesso Ministro ha fatto per renderla più appetibile (meno generali più tecnologia; ipertrofia dimensionale e ipotrofia funzionale), perché possono dar l'idea, alla pubblica opinione, di un corpo di soggetti in esubero usi "a pettinare le bambole" o come affermato nel recente passato, dall'ex Presidente del Consiglio "a guardia della fortezza Bastiani el Deserto ei tartari".

Tutto ciò per non dire con chiarezza e semplicità, e senza eristicamente tentare di procurarsi una "captazio enevolentiae" che il Paese, nonostante la sua forza economica, non può per motivi di bilancio, permettersi alle Forze Armate pari ai desideri ed al livello di ambizione.

Non è quindi accettabile sparare sul personale, finendo con il far credere che dipenda in larga parte dalla sua entità numerica il problema della insostenibilità di un modello di Difesa, peraltro pensato all'alba del 2000, problema che invece va ricercato in quel "vorrei ma non posso".

Personale che invece dovrebbe esser ricordato, non solo per i caduti, ma per tutte quelle attività svolte in Patria e fuori, in missioni più o meno di pace, a partire dalla guerra del golfo del '90 passando per Iraq, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Libano e tante altre missioni cd. minori per non parlare delle questioni di casa nostra, dai disastri

ambientali di ogni tipo, ai problemi ecologici e per finire con le operazioni di ausilio alla funzione di sicurezza interna poste in essere da sempre e sempre con generosità ed abnegazione.

Concludendo, non parlerei di inadeguatezza del modello ma piuttosto di difficoltà finanziarie nel

mantenimento dello stesso, evitando assolutamente di trascinare il personale tutto in "querelle" che nulla hanno a che fare con la funzionalità e che risultano particolarmente sgradite specie se pronunciate da autorevolissimi ex appartenenti alle stesse Forze Armate.

D) Il Ministro Di Paola ha affermato che le FF.AA. oggi sono chiamate ad esprimere capacità operative - richieste dall'Unione europea e dalla Nato - di elevato livello qualitativo e tecnologico e non possono essere schiave delle dimensioni dello strumento .

In proposito sostiene che, guardando alla media europea, dove per il personale si spende, rispetto al totale della spesa per la difesa, il 51%, in Italia siamo invece al 70%. Quindi, per Di Paola, occorre attuare un equilibrio per arrivare a ridurre le spese del personale in una proporzione stimata al

SEGUE A PAGINA 6

SEGUERÀ DA PAGINA 5

50/25/25 % tra i tre settori (personale/operatività/investimento).

Condivide questa impostazione?

R - Sul fatto di esprimere capacità operative adeguate alle richieste dall'Europa e dalla Nato è evidente una convergenza di opinioni con il Ministro, anche se sul fronte Europeo forse il nostro Paese dovrebbe giocare un più incisivo ruolo propulsivo anche nel cercare una concreta dimensione di Difesa.

Rispetto alla schiavitù delle dimensioni dello strumento ed alla proporzionalità delle spese alla ripartizione delle spese al 50/25/25 % tra i tre settori (personale/operatività/investimento), vorrei invece dire alcune cose, peraltro già partecipate personalmente e pubblicamente al Ministro.

Sulle dimensioni del modello di Difesa ho già in precedenza sintetizzato il mio pensiero con il motto "vorrei ma non posso" ma aggiungo che le nostre Forze Armate vengono da un modello di esercito di popolo che è rimasto in auge sino al 2005 (coscrizione obbligatoria - leva) e con una struttura modellata sulla strategia di difesa derivante dalla contrapposizione dei blocchi comunista e occidentale con eserciti di grandi dimensioni quantitative (uomini e basi) che solo in parte è stato possibile ridurre in un tempo relativamente breve.

Una legge del 2001 prevedeva di rimodellare lo strumento di Difesa entro il 2021 alle mutate condizioni strategiche, riducendo il personale a 190.000 unità; ora a poco più di metà dell'opera e pur in presenza di una serie di tagli finanziari che hanno depotenziato il processo di esodo di alcune categorie di personale, è oggettivamente difficile sostenere di essere nel completo virtuosismo anche tenendo conto della ulteriore necessità di adeguare lo strumento alle necessità strategiche post 11 settembre che hanno determinato la necessità di una Difesa diffusa in aree del globo prima non ipotizzabili, con uno strumento militare magari ridotto ma con grandi capacità di proiezione.

D'altro canto però mi sembra alquanto strano

e non adeguatamente supportato da analisi, il dichiarare, senza tema di essere smentito, che il rapporto ottimale tra i settori personale/funzionamento/investimento è nei termini sopra descritti. Sul tema, nonostante ricerche approfondite,

“Non è accettabile sparare sul personale, finendo con il far credere che dipenda in larga parte dalla sua entità numerica il problema della insostenibilità di un modello di Difesa, peraltro pensato all'alba del 2000... Su una questione di così ampia portata c'è l'assoluta necessità di un profondo, articolato, meditato e non superficiale confronto...”

non ho trovato certezze (scherzando ma non troppo ho detto al Ministro che attendo di conoscere il premio Nobel che gli ha consigliato tale formula ... sperando non si tratti di economisti bravi a certificare in maniera postuma fallimenti come quelli attuali in economia) ed anche in presenza di modelli di riferimento di Forze Armate di altri paesi che abbiano livelli e rapporti 50/25/25 è sempre bene tenere in considerazione che non tutti i modelli sono replicabili con successo ad ogni latitudine (l'Italia ne è esempio vivente in molti settori da quello finanziario a quello economico, passando per la dimensione delle strutture produttive e finendo con quello del welfare ... e non sempre negativamente ... anzi).

Mi pare altresì evidente che se poi tale formula magica dovesse essere dal Parlamento accettata

bisognerebbe fare una operazione verità e portare in computo per il 50% delle spese destinate al tutte quelle destinate alla funzione difesa ... ergo anche i fondi (almeno 1,3 mld di euro) allocati per l'investimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, altrimenti la quota per il personale sarebbe molto inferiore a quella faticosa

IL FUTURO DELLE FF.AA.

di metà, per me comunque insufficiente, tenuto anche conto che, cospicua parte del 25 % delle spese di funzionamento, sarebbe poi dedicata inevitabilmente a sostegno

terlocutori e ci auguriamo che il confronto riprenda sui binari della correttezza e soprattutto con un contraddittorio serio e costruttivo così come promesso dal Ministro Di Paola.

Nel merito ed in attesa che qualcuno smentisca la veridicità degli stessi, è evidente che talune ipotesi, contenute in tali documenti, hanno creato legittime preoccupazioni e talora anche moti di sdegno.

La cosa più grave contenuta in tali atti è, lo dico subito, la previsione, anzi quasi l'invocazione l'estensione della disciplina intervenuta in materia di mobilità dei dipendenti pubblici (di cui all'art. 33 del d.lgs.n. 165/2001 novellato dalla legge di stabilità ultima) per il personale militare da transitare nelle amministrazioni pubbliche. Alla faccia della specificità!!!

Tale previsione, non accettabile minimamente (è un eufemismo), provocherebbe situazioni non gestibili attraverso il confronto sindacale/rappresentanze ma scelte unilaterali che sfocerebbero nella migliore delle ipotesi in ricollocazioni forzose esterne all'A.D., ovvero in fuoriuscite d'autorità ai sensi dell'art. 72 comma 11 L.112/2008 o peggio in collocamento in disponibilità con stipendio e indennità integrativa speciale all'80% per soli 24 mesi e poi a casa.

Altre novità di difficile digeribilità sarebbero: il transito nei ruoli del personale civile della difesa con tabelle di equiparazione alle aree funzionali non accettabili e con un assegno *ad personam* (di fatto una stagnazione della progressione economica per un lungo periodo); l'enorme riduzione degli arruolamenti e delle stabilizzazioni dei volontari in SPE; la previsione di transito presso imprese private, la sproporzionata riduzione della dirigenza a scapito dei ruoli speciali (-60% a fronte del -10% del ruolo normale ... figli e figliastri??); i rallentamenti nelle carriere di tutti i ruoli; il dimensionamento strisciante; la previsione del *part time* e tanto altro ancora.

Voleva sapere se condivide? Beh per una linea di Comando che spesso

ci ricorda che abbiamo insieme (per legge) l'onore e l'onere di fare il bene del personale non c'è male, no? Spero che qualcuno dallo Stato Maggiore della Difesa smentisca la veridicità di quei fogli.

D) La crisi economica ha imposto al Governo misure drastiche che hanno colpito ampie fasce di lavoratori e di pensionati. Oggi si sente spesso parlare di "casta" con le stellette? Ma vi sentite veramente dei privilegiati?

R - Se per casta intendiamo un gruppo sociale allora sì, anche i militari sono una casta.

Se invece vogliamo usare il termine come oggi avviene quale sinonimo di gruppo chiuso con le caratteristiche tipiche degli "intoccabili", con il loro carico di sprechi e privilegi ingiustificati al pari di altre caste, oggi particolarmente invise alla pubblica opinione, direi che è una affermazione che non mi sento di condividere.

Certo, come in ogni settore ed organizzazione complessa, possono esistere sacche di privilegio ingiustificate così come spese improduttive e magari anche sprechi, ma mi lasci dire che per sentirsi dei privilegiati servono più degli stipendi e delle opportunità che mediamente vengono concessi alla maggior parte dei militari.

Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa (così come lo stesso Ministro in un *lapsus* si è lasciato sfuggire, recentemente, nel parlare del rapporto delle spese nelle Forze Armate tedesche), un Volontario in ferma (precaro talora sino a nove anni) guadagna poco più di mille euro al mese, un Graduato arriva al termine della carriera poco oltre i mille e settecento euro, un Luogotenente (sottufficiale al massimo della carriera dopo almeno 27 anni) sui duemila e duecento, un T.Col. (il grado apicale per gran parte degli ufficiali) sui duemila e settecento euro al mese. Non mi pare siano retribuzioni da casta.

La crisi economica fal-

sa o rende meno aderente la visione della realtà, per cui il posto "fisso", specie pubblico, viene visto come un ingiustificato privilegio, mentre in tempi di grande vivacità economica e guadagni facili lo stesso veniva visto come una limitazione; con equilibrio è bene essere consapevoli degli svantaggi e vantaggi di ogni professione/lavoro.

D'altronde la crisi economica ha colpito anche i lavoratori dello Stato e tra questi particolarmente i militari che sono cittadini come gli altri e subiscono gli stessi effetti degli inasprimenti fiscali e dei prezzi e sul versante retributivo, nonostante esista una norma di specificità (fasulla?). Hanno subito, per il triennio 2011/13, tagli draconiani sia sulle retribuzioni (blocco contratti e blocco economico di ogni tipo di avanzamento/promozione) che uno scippo di più di settecento milioni di euro per un atteso riordino delle carriere. Veda se esiste un'altra categoria che ha contribuito al pari dei militari al risanamento del bilancio dello Stato.

Ma nonostante ciò (seppur arrabbiati) siamo sempre pronti a fare tutto quello che ci viene chiesto nell'interesse del Paese.

D) E veniamo ad un altro tema sensibile: in una fase di così profonda ristrutturazione che imporrà inevitabilmente cambiamenti e sacrifici al personale e alle loro famiglie, non teme che l'attuale strumento di rappresentanza militare sia inadeguato a tutelare gli interessi collettivi della Categoria, visto il suo ruolo meramente consultivo e spesso collocato ai margini delle decisioni assunte in altre sedi?

R - All'attuale strumento di rappresentanza manca solo di intonare il "de profundis".

La sua inadeguatezza appare ogni giorno più evidente e preoccupante e la sua esistenza in vita così com'è, forse fa comodo a tanti ma di certo non al personale che proviamo a rappresentare con fatica e scarsi risulta-

SEGUERÀ A PAGINA 7

ASSOCIAZIONISMO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE NON UN NEMICO FASTIDIOSO

■ DI GIANLUCA TACCALOZZI

L'ennesima proroga e le nuove regole imposte con l'emendamento Scanu/Saltamartini hanno di nuovo riaperto in alto il dibattito sulla questione della rappresentanza militare e, più in generale, sull'assoluto isolamento dal resto del mondo civile/politico/accademico di cui soffre l'intero mondo militare.

Infatti dalla fine degli anni '90, dopo i movimenti degli anni '70 e le storiche riforme degli anni '80/'90, il mondo militare è progressivamente caduto nel dimenticatoio del dibattito politico ed accademico, come se tutti quei problemi di democratizzazione, diritti, trasparenza ed isolamento dal resto mondo civile che tanto avevano interessato la politica, l'opinione pubblica e gli stessi militari nei decenni precedenti, fossero stati risolti con la Legge 382/1978 e con la Legge 121/1981.

Le motivazioni di tale progressivo regresso sono complesse e molteplici, ma a nostro avviso si possono sintetizzare con l'esame di due storiche sentenze della Corte Costituzionale, la n. 277 del 1991 e la n. 449 del 1999, con le quali, di fatto, si è chiusa un'intera stagione di dibattito e riforme.

Con la prima sentenza del 1991 la Corte Costituzionale, trovandosi a decidere su una questione molto sentita da tutti i militari ed ancora al centro del dibattito pubblico, stabilì i principi di sostanziale equiparazione ed allineamento dei trattamenti economici dei poliziotti militari (carabinieri e finanzieri) e dei soldati con quelli sensibilmente più vantaggiosi in precedenza riconosciuti ai poliziotti civili con la c.d. smilitarizzazione. Tali principi furono poi effettivamente attuati con la decretazione delegata del 1995.

Con la seconda sentenza del 1999, la stessa Consulta, che a differenza del 1991 si trovava a decidere in un momento in cui il malcontento dei militari era stato di fatto annacquato dai riconoscimenti economici e di carriera del 1995 e che il dibattito pubblico sulla questione era molto meno vivace, negò ai militari (soldati e carabinieri e finanzieri) gli stessi diritti dei poliziotti civili.

Il risultato combinato di queste due sentenze è stato quello di riconoscere ai militari lo stesso trattamento economico dei poliziotti civili (il raccolto) e di negare agli stessi il mezzo (la zappa) con cui tutelare i pri-

ori interessi collettivi o individuali: l'estrema sintesi della c.d. "specificità".

Con il venir meno dei movimenti per la democratizzazione delle amministrazioni militari nel dibattito pubblico ed il contemporaneo avvento della seconda Repubblica si è poi verificato il progressivo distacco della politica (soprattutto di area progressista), dei media e degli stessi militari sull'argomento e si creato il terreno ideale per chi (politici, vertici e delegati della rappresentanza) ha anteposto gli interessi personali a quelli generali, a tutto danno dei cittadini e dei militari stessi.

Ecco, infatti, che si è verificata la moltiplicazione dei gradi al vertice e l'esponenziale aumento dei relativi trattamenti economici, la proliferazione delle proroghe e delle rieleggibilità per i delegati, il vertiginoso aumento dei militari nelle cariche amministrative e/o politiche ed il progressivo isolamento del mondo militare dalle regole democratiche, con l'aumento degli atteggiamenti autoreferenziali, autoritari, paternalistici, clientelari e poco trasparenti.

Una tendenza pericolosa e preoccupante, soprattutto in un momento di crisi economica e forti tensioni sociali, in cui non si può rischiare di far

gestire l'ordine e la sicurezza pubblica ad addetti che, all'interno delle proprie amministrazioni, respirano autoritarismo e cieca obbedienza, ovvero a forze dell'ordine che si avvicinano più a polizie del sovrano che non a moderne polizie del cittadino. In tale contesto a tentare di sollevare il velo sono rimaste poche coraggiose associazioni come la nostra e/o pochi isolati siti specializzati di informazione che, con immensa fatica e poche risorse, tentano di portare a conoscenza dei militari e dell'opinione pubblica gli inciuci e gli imbrogli perpetrati a loro danno da chi, a vario titolo, detiene il potere del settore militare; non a caso tali attività d'informazione è considerata "fastidiosa" da più di un politico, da più di un generale e da più di un delegato.

Bene, se il "fastidio" che rechiamo deriva dal fatto di sollevare le questioni in maniera chiara e trasparente e dal fatto di informare cittadini e militari e chi si sente "infastidito" non ha la coscienza a posto (visto che se l'avesse non riceverebbe che vantaggi da una informazione trasparente), possiamo dire di aver assolto in pieno la missione e di essere **ORGOGLIOSI DI ESSERE CONSIDERATI FASTIDIOSI**.

L'INTERVISTA - SEGUE DA PAGINA 6

ti nonostante i pur apprezzabili sforzi di persone capaci e volenterose.

Credo sia giunto il tempo di uscire dall'equivoco di fondo su cui poggiava le fondamenta tale strumento di rappresentanza, sin dal momento della sua nascita: la possibilità che la funzione sociale possa essere esercitata anche "dall'amministratore delegato" delle Forze Armate, ovvero dalla linea di comando ovunque posta e non esclusivamente da un soggetto autonomo ed in grado di esercitare una sua forza negoziale in virtù dei diritti esponenziali del personale. E' chiaro, ancor di più, in particolare in frangenti come l'attuale, pieno di problemi economici e all'alba di un processo di ristrutturazione aziendale, come non sia possibile, ne giusto, chiedere a chi deve badare al-

l'essenza ed alla funzionalità dello strumento militare, di dedicare un occhio di riguardo alla componente umana, compito da affidare in via esclusiva ad una organizzazione di tipo sindacale.

Se qualcuno è convinto che sbagli, attendo di vedere riscritto il documento edito dallo Stato Maggiore della Difesa con la previsione di scivoli d'oro, pensioni di platino, transiti presso amministrazioni con funzioni e stipendi superiori, prospettive di carriera e stipendiali rosee per chi rimarrà e.....

La consapevolezza della necessità di riformare profondamente l'istituto rappresentativo dei militari tarda, però, ad arrivare proprio nel mondo politico, mentre paradossalmente i militari sono sempre più consapevoli della necessità

“Un aspetto gravemente lesivo della specificità militare, è quello contenuto in alcuni atti diffusi e finora non smentiti dalla Difesa, laddove si invoca l'estensione della disciplina intervenuta in materia di mobilità dei dipendenti pubblici per il personale militare da trasferire nelle amministrazioni pubbliche...”

di una svolta in tal senso; chi tra le forze politiche avrà il coraggio "vero" di procedere in tale direzione sarà ricordato dai militari come un innovatore al pari dell' On. Aldo Moro e del Pres.te Sandro Pertini che, fortissimamente, vollero negli anni '70 questa novità, anzi essi avrebbero già allora voluto molto di più ma furono traditi nella applicazione dei principi della legge attraverso un D.P.R. scritto con le sole mani della Difesa che per voce del capo *pro tempore* andava raccontando della fine

delle FF.AA. in conseguenza della neonata rappresentanza.

A distanza di tempo le Forze Armate son sempre lì e sono diventate anche professionali ed operano in teatri operativi come mai impegnativi, motivo in più per concedere il diritto sindacale ai suoi appartenenti. Se poi ancora mancasse il coraggio tra le forze politiche, appare almeno necessario procedere con una riforma del diritto associativo, esterno e libero, e con un reale rafforzamento gestionale, amministrativo e funzio-

nale, della rappresentanza interna (tutta) che dovrebbe esercitare, senza più padri putativi, il pieno ruolo negoziale all'interno di un più democratico organo che preveda norme di formazione, funzionamento ed i bilanciamenti tipici di ogni consiglio democraticamente eletto.

Sull'argomento non vorrei dire di più anche perché penso sia oramai noto a tutti il mio pensiero.

D) Quale dovrebbe essere il ruolo del Parlamento in questa fa-

se? Quale è l'appello che si sentirebbe di fare alle forze politiche?

R - Carissima Direttrice mi fa una domanda cui sarebbe facile ma da presuntuosi rispondere.

Credo che i nostri parlamentari, tutti, non vedono l'ora di discutere nelle aule parlamentari di tali questioni.

Il fatto è che in questa legislatura, in particolare, è stata sottratta loro questa facoltà.

Sarebbe utile sentire loro stessi sull'argomento e capire se, ad esempio, i lavori della Commissione di alti studi insediata per redigere uno studio sul nuovo modello di difesa dal precedente Ministro La Russa abbia prodotto risultati, quali, e se loro ne conoscono la portata.

E' chiaro che il ruolo del Parlamento dovrebbe essere centrale come non mai in questioni così delicate e che forse sarebbe auspicabile un serio lavoro in una apposita Commissione e/o sessione parlamentare.

ALLOGGI DELLA DIFESA

VENDITE, CANONI, DECRETO ANNUALE:
IL "PUNTO" DI CASADIRITTO

VENDITE Sono state già recapitate, a cura della competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, a firma del Direttore Generale, le prime lettere di rettifica e chiarimento che nel contempo, azzerano i termini di 60gg. di tempo per decidere e rispondere alla proposta di acquisto. Questa nuova lettera raccomandata, repescisce in toto quanto richiesto da CASADIRITTO.

Si tratta di questo.

Viene finalmente stabilito, nel caso di scelta dell'usufrutto previsto all'articolo 404, lettera a. DPR n. 90 del 15 marzo 2010, per coloro con almeno 65 anni che rientrano nei criteri previsti dal Decreto di Gestione Annuale, non è più previsto il versamento di alcuna caparra, ma il pagamento dell'intero usufrutto a vita, viene assolto con rateizzazione di un importo nella misura "fino al 20% del reddito mensile". Questo importante distinguo, viene ora esplicitato anche nella parte allegati, inserendo appunto, come richiesto, un ulteriore allegato C 1. Quindi in questo caso, niente caparra del 5% dell'intero va-

lore dell'usufrutto, come veniva evidenziato nella prima lettera raccomandata, e nuova decorrenza dei termini.

Questo è un risultato importato, anche alla luce dei prezzi scandalosamente esagerati, posti a base delle vendite. Non potendo comprare l'alloggio, visto gli altissimi prezzi, molte famiglie, dentro i requisiti, potranno salvarsi solo con l'usufrutto. Nella nuova lettera, di massima attenzione è la parte che recita "**Eventuali necessità di ulteriore adattamento si rendono indispensabili all'esito della formalizzazione dell'intervento modifica normativa o di altra variazione di riferimento, saranno immediatamente comunicate alla S.V. da questa Direzione Generale.**"

Quale "Altra Variazione"?

E' qui che potrebbe finalmente avverarsi quanto da sempre proposto da CASADIRITTO e cioè che l'usufrutto sia esteso alle stesse condizioni anche al coniuge convivente, qualora, successivamente all'atto

notarile, il titolare del diritto dell'usufrutto, decedesse. Attualmente la norma prevede che per l'altro coniuge, venga previsto solo l'usufrutto legale, norma molto onerosa e difficilmente accessibile in quanto:

- le banche non accendono mutui per l'usufrutto;
- ad esempio per una persona 60 enne, l'usufrutto legale ha un costo pari al 60% dell'intero costo dell'immobile in vendita.

Una pura follia, alla quale occorre porvi rimedio.

IMPORTO FINO AL 20% DEL REDDITO MENSILE

Ancora da chiarire, magari con un nota applicativa, la norma che lega il pagamento "fino al 20% dell'importo mensile del reddito". E' importantissimo quanto si richiede e cioè che l'importo sia calcolato su un reddito al netto delle imposte. Questi redditi interessati alla norma sono medio bassi, si riferiscono a vedove, pensioni d'annata, personale escluso dal servizio per motivi di salute e andati in pensione molto prima del tempo, pensioni o redditi

familiari monoreddito, reversibilità che normalmente "navigano da 800 a 1.800 euro al mese. Su tali importi anche la differenza tra netto e lordo, che è fatta dalle imposte dirette, IRPEF, IRPEF REGIONALE E COMUNALE e altre imposte, diventa decisivo. Tale precisazione non necessita di alcuna variazione normativa ma solo di una nota applicativa. Ma appunto, bisogna farla.

PREZZI INACCESSIBILI

Rimane inalterata la formulazione dei prezzi inaccessibili, già precedentemente evidenziata, e non documentata. Ritorniamo a chiedere che venga giustificata almeno da una scheda tecnica.

2. CANONI

Decreto del 16.3.2011 art. 2 comma 6. Variazione annuale ISTAT al 100%. Sappiamo come, su questo argomento dei canoni di mercato, quanto impegno ha profuso CASADIRITTO, anche in perfetta solitudine, in antitesi con quella parte della Difesa che va sotto il

nome di "Obiettivo9". Sono in corso e pendono presso i TAR di tutta Italia, con massima concentrazione presso il TAR del Lazio, oltre mille ricorsi. Il problema più grosso dei canoni folli, è concentrato sulle più importanti città del Centro Nord, quanto al Sud i canoni applicati si avvicinano con approssimazione e fatte le dovute eccezioni, all'importo derivante con la vecchia maggiorazione del 50%. Vedremo, aspettando con ansia le sentenze dei TAR, che è prevista per il 30 maggio p.v., facendo tanti auguri per le famiglie interessate. Ciò non toglie che in questa fase, si continui ad insistere, chiedendo che l'applicazione della variazione ISTAT sia ricondotta al 75%, come peraltro già era in vigore precedentemente.

3. DECRETO DI GESTIONE ANNUALE REDDITI 2010.

Ora art. 306 comma 2 D. Lgs. N. 66 del 15.3.2010. Il Decreto, come noto, già firmato dall'ex Ministro La Russa, non è mai andato alla Corte dei Conti. E' stato messo su un binario morto.

Ciò rende impossibile una corretta applicazione dei redditi 2010 ed altre normative collegate, a meno che non si vogliano aprire altri scenari con prevedibili conseguenze ed implicazioni di carattere amministrativo, economico, giuridico e giudiziario, derivanti da applicazioni indebite di canoni di mercato, irraguardose non applicazioni della Legge 104, con contenziosi insostenibili sia per gli utenti che per la stessa Amministrazione tramite i Comandi Periferici sui quali in alcuni casi sorgono forti dubbi sulla loro capacità gestionale, con il loro comportamento imbarazzante.

Ricordiamo ancora quanto è accaduto presso un Comando della Capitale presso il quale sono accaduti almeno due episodi che vede come protagonista un suo componente i cui atteggiamenti sono stati sottoposti in seguito a rilievi e pesanti osservazioni da parte dei suoi superiori. Tutto questo ci fa ritenere a rischio, l'applicazione corretta di più decreti annuali (quello del 2010 e del 2011 di prossima emanazione) nel groviglio amministrativo che ne deriverebbe. Per paradosso potrebbero essere emessi anche recuperi forzosi indebiti per "sfondamento" del reddito. Solo un tempestivo intervento in extremis potrebbe evitare il peggio, considerando che già si è in piena consegna dei CUD relativi ai redditi del 2011.

Sergio Boncioli
Coordinatore
di casadiritto

Molto istruttiva l'audizione del Ministro della Difesa Di Paola, tenutasi il giorno 29 febbraio u.s. presso la Camera dei Deputati. a Commissioni riunite Camera e Senato. In tale Sede ha risposto alle domande che gli sono state poste in merito al noto tema della rimodulazione dello strumento militare. Nella sua risposte il Ministro ha preferito riunite in un unico intervento tutte le domande a lui rivolte. Nell'ampio ventaglio degli argomenti trattati, quasi inevitabile era quello riguardante gli alloggi e gli immobili da dismettere. La questione è stata relegata quasi a questione marginale, diremmo "nei titoli di coda". Un minuto circa lo ha dedicato agli alloggi. Due o tre agli immobili in genere. Le due cose sono state miscelate e non abbiamo capito quando parlava dell'uno o dell'altro. Ma sicuramente è un nostro difetto.

TRATTATIVA CON LE FAMIGLIE?

Abbiamo udito (l'audizione video integrale è sul nostro sito) con viva curiosità affermazioni come quella che sarebbe in corso una trattativa con circa 200 famiglie di proprietari, per vendere gli alloggi. Forse voleva dire che sono partite le prime 150 lettere raccomandate (delle previste 3.022) che impongono una risposta, o sì o no, entro 60 gg. allegando in caso affermativo regolare caparra quindi l'accettazione di un prezzo imposto di mercato, seppure in accordo con l'Agenzia del Demanio.

La "trattativa" vera la Difesa non l'ha mai accettata ne con COCER che non ha mai dato il parere al Re-

L'audizione del ministro della difesa in Parlamento "Sporchi, maledetti e Subito"

golamento, ne con CASADIRITTO e nemmeno con Parlamento sovrano e la Commissione V Bilancio che aveva messo becco sulla faccenda oscura degli ASI. Questa è la storia. A quale attuale trattativa con le famiglie allude il Sig. Ministro? Trattativa con chi? Di cosa sta parlando?

Tutto ha deciso l'Obiettivo 9, agli altri solo qualche piccolo aggiustamento. Come noto anche in queste ore CASADIRITTO sta compiendo sforzi affinché almeno vengano precisate alcune cose, talmente ovvie ma in questa situazione, da considerare una meta. Sono andati avanti a testa bassa, giocando a fare "Il piccolo imprenditore" d'assalto. Già sulle prime lettere "trattate" senza trattativa, si è scatenata l'ira delle famiglie. Naturalmente, parlando degli alloggi, è stato elegantemente glissato il riferimento sui canoni folli, operato dai "dissuasori" dell'Obiettivo 9, sui quali pendono più di mille ricorsi al TAR, delle famiglie di militari in servizio e in quiescenza. Come noto, CASADIRITTO, non demorde, e in extremis non sono escluse piccolissime novità da percorrere in uno stretto corridoio i cui contenuti appaiono ancora non definiti

"SPORCHI, MALEDETTI E SUBITO" dice il Ministro.

Ma quello che ci ha fatto riflettere sentendo il Ministro, è quando, manifestando le sue preferenze a cedere gli immobili a Società di intermediazione bancaria (chiamata cartolarizzazione) che almeno, dice, danno certezze in ordine di introiti: vale 100 per cento 50. Insomma dice, "**SPORCHI, MALEDETTI E SUBITO**". Invero il detto popolare recita: "**Pochi, maledetti e subito**". Un lapsus certamente involontario quello del Ministro Di Paola. Il che potrebbe valere per le Caserme. CASADIRITTO, nella vendita degli alloggi, per i quali non esiste nessuna trattativa per le prime 150 famiglie, e contro le quali è stato adottato un Regolamento punitivo, pensa che lo stesso concetto potesse essere applicato con una piccola variante, si poteva trasformare in "**PULITI, GUADAGNATI ONESTAMENTE ED AL PREZZO GIUSTO**" magari mettendo, questo detto popolare, all'interno dell'art. 7 del Regolamento alle vendite, senza l'applicazione dei prezzi di mercato e senza il comma che riguarda il reddito gonfiato ingiustamente per aumentare il prezzo di vendita (minore sconto) che, così come è definitivamente scritto, raggiunge lo splendido ma discutibile risultato che vale 100 e paghi 200. Per cui, a molte famiglie la possibilità di acquisto sarà preclusa, con l'inevitabile sfratto.

Sig. Ministro, basta che legga il Regolamento e le lettere raccomandate. Parola di CASADIRITTO. Per le eventuali trattative, quelle vere, rimaniamo a disposizione.

Sergio Boncioli

La bozza all'esame del Comitato per le pari opportunità e contro le discriminazioni nell'ambito della Difesa

MOBBING: UN CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. E PER I MILITARI?

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del ministero della difesa, si è riunito recentemente per esaminare la bozza del Codice di condotta per la prevenzione e il contrasto del mobbing.

Il provvedimento è sottoposto al parere dei sindacati.

Riportiamo il testo integrale del provvedimento.

Il Ministro della Difesa

VISTA La risoluzione del parlamento Europeo del 20 settembre 2001 n. A5 0283/2001;

VISTO Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare l'art. 57, così come modificato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro");

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

VISTO il decreto in data 29 luglio 2011, con il quale il Segretario generale ha istituito, in ambito Ministero della difesa, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per il personale dirigente e delle aree funzionali (di seguito denominato Comitato unico di garanzia), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*;

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica del 24 marzo 2004 "Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ("Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123") recante il nuovo Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la proposta elaborata dal Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing* del personale civile del Ministero della difesa, istituito con D.M. 18 gennaio 2008;

VISTO il parere del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero della difesa, che ha sostituito il Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing* del personale civile del Ministero della difesa, istituito con D.M. 18 gennaio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

Codice di condotta per la prevenzione e il contrasto del *mobbing*

Art. 1

(Definizione, azioni mobbizzanti, fattori di rischio e indicatori di disagio psicologico)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Codice di condotta, per *mobbing* si intende ogni forma di violenza morale o psicologica nel contesto lavorativo, posta in essere da superiori o da colleghi, consistente in una serie di atteggiamenti, atti o comportamenti reiterati in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie, tali da comportare un'afflizione idonea a compromettere la professionalità o la dignità del lavoratore anche fino all'esclusione del contesto lavorativo di riferimento, con danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore.

2. Possono considerarsi comportamenti mobbizzanti:

- esercitare sistematicamente pressioni, minacce, calunnie, diffamazioni o molestie psicologiche o morali;
- deridere o umiliare il dipendente, specialmente in presenza di superiori, colleghi o estranei all'amministrazione;
- ingerirsi nella vita privata del dipendente e diffondere notizie riservate o false;
- istigare a comportamenti dannosi per il dipendente;
- escludere un dipendente, senza giustificazione, da notizie, informazioni, riunioni, progetti o attività formative;
- ostacolare, anche con difficoltà ingiustificate, l'esercizio di diritti;
- adibire il dipendente, senza giustificazione, a mansioni meno qualificate o di minor responsabilità, escluderlo o emarginarlo dall'attività lavorativa;
- rimuovere immotivatamente il dipendente da incarichi già ricoperti;
- svalutare i risultati ottenuti dal dipendente;
- sottoporre il dipendente ad atti persecutori, vessatori, discriminatori o a forme di controllo esasperato, anche ricorrendo a comportamenti o azioni leciti;
- rendersi disponibili al colloquio con un dipendente e agire al fine di isolarlo o di demotivarlo;
- minacciare/disporre trasferimenti ingiustificati;
- abusare del potere disciplinare;
- rivolgere false accuse di *mobbing*.

3. Le condizioni in cui più frequentemente possono determinarsi fenomeni di *mobbing* sono le seguenti:

- cultura organizzativa che disconosce il *mobbing* come problema;
- scarsa informazione sul fenomeno del *mobbing*;
- cambiamenti improvvisi nell'organizzazione del lavoro;
- conflitti di competenza per mancanza di regole chiare nell'assegnazione dei compiti;
- eccessiva monotonia nella prestazione lavorativa;

4. Indicatori di disagio psicologico del dipendente possono essere i seguenti:

- ripetuti ed improvvisi ritardi o assenze, in particolare per motivi sanitari;
- scarsa motivazione e tendenza all'isolamento;

c) cali improvvisi di produttività, richieste di trasferimento ad altro incarico o ad altra sede;

d) mutamenti nell'umore o nella personalità o nel comportamento;

e) carenze o errori reiterati nella prestazione lavorativa;

Art. 2

(Finalità)

1. A tutela del personale civile, il presente Codice di condotta si prefigge lo scopo di prevenire e reprimere ogni atteggiamento, atto o comportamento che possa concretare una situazione di *mobbing*, tutelando l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente e migliorando le relazioni personali nell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Art. 3.

(Impegni dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione della difesa, riconoscendo che i danni psicologici ed economici del *mobbing* non riguardano soltanto la sfera privata del dipendente, ma determinano anche turbative nei luoghi di lavoro, inefficienze e costi aggiuntivi, si impegna ad una costante opera di prevenzione del fenomeno e, in particolare:

- a tutelare il diritto dei dipendenti a prestare servizio in un ambiente sereno e che assicuri relazioni personali improntate al reciproco rispetto;
- a mantenere costantemente informato il Comitato unico di garanzia sui casi e sul fenomeno del *mobbing* in genere nell'Amministrazione, trasmettendo ad esso i relativi elementi;
- a intervenire contro qualsiasi atto o comportamento vessatorio o lesivo della dignità o della professionalità del dipendente o inteso a discriminarlo, screditarlo o comunque danneggiarlo;
- a procedere nei confronti dei soggetti che approfittino della posizione di superiorità gerarchica per porre in essere comportamenti mobbizzanti;
- a rimuovere, in accordo con le organizzazioni sindacali, eventuali inefficienze o carenze di gestione, anche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che possano determinare fenomeni di *mobbing*, applicando il presente Codice di condotta e le disposizioni vigenti in materia disciplinare;
- a tutelare il diritto dei dipendenti a denunciare le violenze morali e psicologiche e le ritorsioni eventualmente subite nell'ambiente lavorativo;
- a tutelare il dipendente che si avvalga dell'intervento del Consigliere di fiducia o che sporga denuncia di *mobbing*, garantendo la riservatezza e prevenendo ogni ritorsione, anche nei riguardi di eventuali testimoni e di altri soggetti coinvolti;
- a fornire ampia informazione sul fenomeno del *mobbing* e a favorire la conoscenza del presente Codice di condotta, dandone la massima pubblicità nelle forme più idonee;
- a predisporre specifici programmi formativi per il personale, anche dirigenziale, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di pre-



MOBBING: CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO NELL'AMBITO DELLA DIFESA

SEGUE DA PAGINA 9

venire episodi di *mobbing*;

Art. 4

(Dovere di collaborazione)

1. Coloro i quali assistono a fenomeni di *mobbing* o di essi abbiano notizia hanno il dovere di fornire collaborazione e di intervenire in difesa della vittima, informando gli organi superiori al fine di assicurare un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità della persona e in cui la pratica di *mobbing*, sia considerata inaccettabile, fermi restando gli obblighi posti a carico dei dipendenti pubblici da disposizioni legislative o contrattuali.

Art. 5

(Sportello per l'attività di ascolto)

1. È istituito lo "Sportello per l'attività di ascolto", sotto la responsabilità ed il coordinamento del Consigliere di fiducia, cui può rivolgersi chiunque ritenga di essere destinatario di comportamenti mobbizzanti o che versi in una situazione di disagio psicologico o che abbia notizia del verificarsi di tali comportamenti nei confronti di altri lavoratori, per ottenere opportuni suggerimenti ovvero affinché siano svolti approfondimenti o adottati provvedimenti.

2. I compiti dello "Sportello per l'attività di ascolto" sono: ricevere il personale in un clima riservato e favorevole al dialogo, raccogliere le potenziali istanze, fornire le informazioni principali sul fenomeno del *mobbing*, provvedendo alla distribuzione di adeguata documentazione, illustrare le possibili procedure percorribili e concordare, su richiesta del dipendente, l'incontro con il Consigliere di fiducia.

3. L'Amministrazione si impegna a favorire la piena conoscenza dello "Sportello per l'attività di ascolto" e a tutelare il dipendente che si rivolga ad esso, garantendo la riservatezza e prevenendo eventuali ritorsioni.

4. L'Amministrazione garantisce gli strumenti idonei allo svolgimento dei compiti dello Sportello per l'attività di ascolto.

Art. 6

(Consigliere di fiducia)

1. Il Consigliere di fiducia è nominato dalla Direzione generale per il personale civile tra i dipendenti dell'Amministrazione, su designazione del Comitato unico di garanzia, previa individuazione dei requisiti culturali e professionali del soggetto da designare; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

2. La nomina del Consigliere di fiducia può essere revocata, per gravi motivi, su proposta del comitato di cui al comma 1.

3. Il Consigliere di fiducia:

a) è responsabile dello Sportello per l'attività di

ascolto di cui all'articolo 5;

b) svolge funzioni di consulenza e di assistenza ai dipendenti che a lui si rivolgano, segnalando episodi di *mobbing* sentiti, ove opportuno, il "Medico competente" presente sul territorio, ovvero esperti utili alla soluzione del caso;

c) sente i dirigenti, i responsabili di struttura e i soggetti eventualmente coinvolti, suggerendo provvedimenti e iniziative;

d) informa il dipendente dei suoi diritti, compresa l'azione giudiziale, con particolare attenzione a quella penale, nel rispetto delle parti o della loro *privacy*;

e) riferisce costantemente al Comitato unico di garanzia sull'attività svolta e sull'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi o gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie, discriminatorie o di violenza morale, al fine di agevolare l'intervento del Comitato anche nella predisposizione di azioni positive volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone.

4. Il Consigliere di fiducia svolge un'opera di raccordo tra l'Amministrazione ed il pubblico dipendente, agendo nell'interesse di entrambi e, in applicazione delle disposizioni vigenti, può accedere su delega del dipendente agli atti di interesse, prenderne visione ed estrarne copia nella massima riservatezza.

5. Il Consigliere di fiducia, qualora versi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, deve informare il Comitato unico di garanzia e astenersi.

6. Il Consigliere di fiducia può partecipare, in qualità di esperto senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato unico di garanzia.

7. Il Consigliere di fiducia redige semestralmente una relazione tecnica da presentare al Comitato unico di garanzia, il quale ne terrà conto nell'elaborazione della relazione annuale di cui alla predetta Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011.

8. Le funzioni del Consigliere di fiducia, in caso di impedimento, inoperatività, revoca o mancata nomina, sono svolte dal Comitato unico di garanzia.

9. L'Amministrazione garantisce gli strumenti idonei allo svolgimento dei compiti del Consigliere di fiducia.

Art. 7

(Procedura informale)

1. Il dipendente che subisce atti o comportamenti che potrebbero configurare un'ipotesi di *mobbing* può rivolgersi al Consigliere di fiducia, il quale, nella propria opera di assistenza e mediazione, acquisisce gli elementi di fatto, interviene per favorire il superamento della situazione di disagio e per restituire serenità all'ambiente di lavoro, anche con l'eventuale ausilio del "Medico competente" previsto per legge ovvero di esperti utili alla soluzione del caso.

2. L'intervento del Consigliere di fiducia deve essere tempestivo e concludersi in tempi ragionevol-

mente brevi, garantendo l'assoluta riservatezza.

Art. 8

(Procedura formale)

1. Il dipendente che ha subito atti o comportamenti che potrebbero configurare ipotesi di *mobbing*, qualora non ritenga di ricorrere al Consigliere di fiducia ovvero non ritenga l'intervento di questi risolutivo o efficace, può presentare denuncia formale al dirigente o al responsabile del servizio o della struttura di appartenenza, salvo, in ogni caso, il ricorso all'autorità giudiziaria.

2. Il dirigente o il responsabile del servizio o della struttura che riceve la denuncia, previa assunzione delle sommarie informazioni e sentito il Consigliere di fiducia, provvede:

a) ad adottare i provvedimenti provvisori ritenuti idonei per il superamento della situazione di disagio e per il ripristino di un sereno ambiente di lavoro;

b) ad informare immediatamente il Comitato unico di garanzia;

c) a segnalare il caso e a trasmettere gli atti all'ufficio competente per gli eventuali procedimenti disciplinari, qualora ne ritenga sussistenti i presupposti.

3. Nel caso in cui il presunto responsabile di *mobbing* sia il direttore del servizio o della struttura di appartenenza, qualora sia presentata denuncia, questa dovrà essere inoltrata al direttore generale, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti, informando il Comitato unico di garanzia. Nel caso in cui il presunto responsabile sia un dirigente di livello generale, la denuncia deve essere inoltrata all'Autorità sovraordinata o di riferimento.

4. L'Amministrazione deve adottare, a tutela del dipendente mobbizzato, sentiti il Consigliere di fiducia e le parti sociali, idonee misure organizzative per la cessazione immediata dei comportamenti mobbizzanti e per il ripristino della serenità nell'ambito lavorativo.

5. L'Amministrazione provvede a tutelare i soggetti coinvolti nel caso, da qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione o penalizzazione, vigilando sulla effettiva cessazione degli atti o comportamenti mobbizzanti eventualmente accertati.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Nell'adozione dei provvedimenti e nello svolgimento dei procedimenti di cui al presente Codice di condotta deve essere garantita l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti fatte salve le azioni giudiziali o stragiudiziali che i soggetti stessi abbiano promosso o intendano promuovere a tutela dei propri diritti.

Art. 10

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni del presente Codice di condotta hanno valore di norme interne di servizio



Cittadini in divisa

La Corte Costituzionale, accoglie un ricorso patrocinato dal patronato Inca

VITTIME DA SANGUE INFETTO L'UGUAGLIANZA DEL DIRITTO

A tutte le vittime da sangue infetto spetta la rivalutazione completa dell'indennizzo già riconosciuto, previsto dalla legge n. 210/92, senza distinzione alcuna. E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 293/2011, che ha accolto le ragioni sollevate dall'Inca e dai consulenti legali Vittorio Angiolini e Paola Soragni, stabilendo l'illegittimità dell'interpretazione restrittiva autentica fornita dal Governo, che escludeva gli emtrasfusi dal beneficio.

Perciò, per le persone che hanno contratto una patologia derivante da sangue infetto la Consulta ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell'indennizzo, comprensiva anche della parte relativa all'indennità integrativa speciale, che il Governo aveva invece escluso.

Si tratta di una vittoria importante poiché, in base al pronunciamento della Suprema Corte, le vittime da sangue infetto potranno beneficiare di un effettivo, quanto completo adeguamento della provvidenza riconosciuta dalla legge, sotto forma di risarcimento di un danno subito, non per propria colpa.

Il contenzioso giudiziario si è reso necessario perché finora le vittime da sangue infetto hanno ricevuto dallo Stato la rivalutazione solo della parte meno consistente dell'indennizzo, che di fatto rendeva sempre più magro il risarcimento complessivo dovuto.

La sentenza n. 293 della Corte Costituzionale rappresenta una vittoria per certi versi inattesa. E' una vittoria per l'Inca, che ci ha creduto malgrado tutto, ma soprattutto per i cittadini che hanno subito danni irreversibili alla salute a causa dell'assunzione di sangue risultato infetto.

Ma cosa c'è a monte della sentenza? Ripercorriamo per gran-

di linee i fatti che hanno preceduto la norma di interpretazione autentica. L'indennizzo disposto dalla legge 210/92 è una prestazione indennitaria, e quindi di natura assistenziale, distinta in due quote: la prima è determinata secondo la tabella B della legge 177/76, la seconda è una somma corrispondente all'Indennità integrativa speciale (IIS) prevista per gli impiegati civili dello Stato (L. 324/59).

A monte della norma c'è stato un problema interpretativo, che si è sviluppato negli anni e che riguarda la corretta lettura del 1° e 2° comma dell'articolo 2 della legge 210: solo nel 1° comma, infatti, è specificato che "l'indennizzo è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato", mentre manca nel 2° comma. Per questa ragione il Ministero della Salute, finora, ha ritenuto di escludere la componente derivante dal secondo comma dall'annuale adeguamento, tant'è che la stessa (IIS), che costituisce il 95% dell'intero indennizzo, è rimasta invariata nel tempo nella misura mensile fissa di 514,33 euro. Per fare un esempio, secondo questa interpretazione restrittiva, in 17 anni l'indennizzo mensile della ottava categoria (quella più diffusa), considerandolo nella sua interezza, è stato rivalutato soltanto nella minima quota parte del 5 per cento di soli 8 euro.

Come interviene la Corte Costituzionale? Il giudice delle leggi ritiene che la norma di interpretazione autentica fornita dal Governo Berlusconi, determina una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini che hanno subito un danno alla salute. Infatti, il diritto alla rivalutazione completa dell'indennizzo viene riconosciuta soltanto alle persone che hanno subito un danno alla salute per un vaccino obbligatorio e per le conseguenze derivanti dall'assunzione del talidomide durante la gravidanza, mentre viene negata agli emotrasfusi.

E' evidente che la decisione dei giudici della Consulta si radica in questa disparità di trattamento e non entra nel merito della questione del 1° e 2° comma dell'articolo 2 della legge 210, ravvisando una sostanziale violazione del principio di uguaglianza. Paradossalmente la Corte Costituzionale, peraltro, menzionando in senso positivo il precedente pronunciamento della Cassazione del 2005, toglie di mezzo la questione sulla quale per oltre un lustro altri giudici sono stati sollecitati ad esprimersi.

Secondo la Consulta, la norma di interpretazione autentica del governo Berlusconi ha tentato di annullare gli effetti della sentenza del 2005 che già sei anni fa aveva affermato "la necessità della rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione programmata, dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, poiché "la misura dell'indennizzo, se non rivalutata per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, tanto più che gli aumenti Istat dell'indennizzo - al netto dell'indennità integrativa speciale - sono modesti".

L'Inca, da allora, si è adoperata in modo diffuso e generalizzato a tutelare i diritti dei cittadini sostenendo un contenzioso legale che si è sviluppato positivamente sin dal primo grado di giudizio. Il Ministero della Salute, per parte sua, a fronte dell'elevato numero di pronunciamenti favorevoli sin nei primi gradi di merito, ha rinunciato ad opporsi consentendo il passaggio in giudicato di numerose sentenze e quindi la formazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alle vittime da sangue infetto.

Durante tutto questo periodo, soltanto in due occasioni, nel 2009, la Corte di Cassazione ha respinto per due volte la domanda di rivalutazione di indennizzo 210. Un'occasione

ghiotta per il governo Berlusconi, per introdurre nella manovra correttiva della Finanziaria 2010 (dl 78/10) una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 210 con la quale ha posto un limite temporale all'efficacia delle sentenze passate in giudicato e ai successivi provvedimenti assunti alla luce di titoli esecutivi, con scadenza il 1° giugno 2010.

Così facendo, per un verso veniva introdotta una interpretazione restrittiva della norma in contrasto con quanto sostenuto dalle numerose sentenze di segno positivo, per l'altro verso, si realizzava una grave ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario, annullando il diritto acquisito all'integrazione riconosciuto da sentenze definitive. Queste sono le principali ragioni che hanno portato il patronato della Cgil a chiedere, attraverso i propri legali, il pronunciamento della Corte Costituzionale. A dare il via al ricorso è stato il giudice del lavoro di Reggio Emilia, al quale l'avvocato Paola Soragni si è rivolta per rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Al giudice di Reggio Emilia, l'avvocato dell'Inca ha fatto presente come la rivalutazione applicata solo ad una parte dell'indennizzo non avrebbe comportato un adeguamento sufficiente della prestazione nel suo complesso, poiché restava esclusa la parte più consistente, quella relativa alla IIS. Una diversa interpretazione - spiega Soragni - avrebbe evidenziato profili di incostituzionalità, perché non si può ragionevolmente sostenere che fosse intenzione del legislatore svilire progressivamente nel tempo il valore di una prestazione riconosciuta a coloro che hanno riportato danni irreversibili a seguito di vaccinazioni, trasfusioni e assunzione di emoderivati.

Nel nostro ordinamento non esiste prestazione di natura assi-

stenziale riconosciuta dallo Stato per la quale non sia previsto un efficace meccanismo di difesa dall'inflazione. La stessa Costituzione impone allo Stato di predisporre adeguati mezzi di sostentamento per i soggetti inabili e colpiti da particolari patologie.

I richiami, contenuti nella stessa legge 210, all'indennizzo sono tutti intesi, anche dal Ministero, come facenti riferimento all'indennizzo nella sua interezza. Anche in caso di morte della persona contagiata, la norma prevede il riconoscimento ai legittimi eredi la possibilità di optare tra l'assegno reversibile e una "una tantum" di 150 milioni di vecchie lire. Appare evidente, perciò, che se il richiamo fosse interpretato in senso restrittivo, si prospetterebbe agli aventi diritto un'improporzionabile alternativa tra poco più di trenta euro mensili per 15 anni e un versamento immediato di una somma pari a 77.468,53 euro.

I giudici costituzionali, pur sottolineando che compete alla discrezionalità del Legislatore la scelta della misura, delle modalità, della gradualità, dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, affermano tuttavia che "compete a questa Corte verificare se esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia". Tale irragionevole disparità di trattamento viene ravvisata, come già indicato, nella situazione venutasi a creare tra le persone affette da epatite post-trasfusionale e i soggetti portatori della sindrome da talidomide. Due situazioni che hanno caratteristiche omogenee poiché il danno irreversibile "deriva da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità sanitaria pubblica".

Maria Patrizia Sparti



Numero attivo nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 18 al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it o rivolgiti presso le nostre sedi per ricevere assistenza e consulenza gratuite.



PENSIONATI: DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOLO ATTRAVERSO IL CAF

Per la presentazione del modello 730/2012, relativo al periodo d'imposta 2011, le sedi Inps ex Inpdap, non presteranno assistenza fiscale diretta ai pensionati e ai propri dipendenti.

Pertanto, i pensionati e i dipendenti non potranno pre-

sentare il modello 730 all'Istituto ma dovranno rivolgersi a un Centro di assistenza fiscale (CAF) ovvero a un professionista abilitato.

Con le tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento, saranno effettuati i conguagli fiscali sulla base delle risultanze dei modelli comunicate dai Caf o dai professionisti.

Si precisa che, in caso di presentazione del modello 730/2012 debitamente e correttamente compilato, il contribuente non è tenuto a corrispondere al Caf o al professionista alcun corrispettivo

BANDO DI AMMISSIONE ALLE CASE ALBERGO DI MONTE PORZIO E PESCARA

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del 28 luglio 1998, l'INPS - Gestione ex INPDAP ha indetto, per l'anno 2012, un concorso per conferire l'ospitalità presso le proprie Case Albergo a gestione diretta di Monteporzio Catone (RM) e di Pescara.

Il 31 dicembre 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e concorrere all'ammissione alle Case Albergo di proprietà della gestione ex Inpdap.

I BENEFICIARI che possono fare domanda Possono partecipare al

concorso i pensionati della gestione ex INPDAP e i pensionati di altri Enti iscritti al Fondo Credito per effetto del DM 45/07, e i loro coniugi, che, inoltre:

a) godano di redditi propri o di disponibilità economiche assicurate da familiari o da terzi con atti di impegno formale, sufficienti a garantire il pagamento della "quota di partecipazione" (retta) per sé ed eventualmente per il coniuge. Gli ospiti devono, inoltre, disporre di un cespite mensile, nella misura prevista dalle disposizioni interne, che consenta loro di fronteggiare piccole spese personali;

b) indichino un proprio tutor (familiare o terzo) come referente della Casa Albergo per tutte le esigenze di carattere sanitario ed economico. L'indicazione deve essere confermata con atto di accettazione da parte del tutor;

c) siano in possesso di completa autosufficienza psicofisica e siano esenti da forme morbose che rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria;

d) Non debbono aver riportato condanne penali e non debbono avere procedimenti penali in corso.

La condizione di autosufficienza è accertata nella fase istruttoria della domanda da apposita commissione medico-amministrativa denominata "Unità di Valutazione Geriatrica" (composta dal Dirigente della Casa Albergo, da un medico geriatra e da un medico neurologo). Tenuto conto della natura assistenziale della prestazione, la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a, b, c e d del presente articolo è condizione indispensabile per il mantenimento del diritto all'ospitalità.

LE DOMANDE - Modalità, luoghi e termini di presentazione o invio

La domanda di ammissione al concorso, redatta sugli appositi modelli da ritirare presso gli Uffici provinciali

Fasce ISE	Contributo Single	Contributo camera doppia uso singola	Contributo Coniugi
FINO A 8.000,00	550,00 euro	605,00 euro	1.000,00 euro
DA 8.000,01 A 16.000,00	600,00 euro	780,00 euro	1.200,00 euro
DA 16.000,01 A 24.000,00	750,00 euro	975,00 euro	1.400,00 euro
DA 24.000,01 A 30.000,00	900,00 euro	1.175,00 euro	1.600,00 euro
OLTRE 30.000,00	1.000,00 euro	1.300,00 euro	1.800,00 euro

della gestione ex INPDAP o estratti dal sito www.inpdap.gov.it, deve essere sottoscritta dall'aspirante ospite.

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2012, presso la Direzione della Casa Albergo prescelta.

Per le domande presentate a mano o mezzo di corriere farà fede esclusivamente il timbro di entrata apposto dall'operatore della Casa Albergo. Per le domande presentate mediante ufficio postale si considerano regolarmente pervenute quelle spedite entro il termine di cui al precedente comma, facendo fede a tal fine il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.

In caso di spedizione a mezzo corriere o servizio postale (da intendersi raccomandata con ricevuta di ritorno) l'istanza, a pena di non

ammissione, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegata la Certificazione sanitaria, previste nel modello di domanda (a pena di non ammissione);

Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste dalle vigenti normative nonché alla perdita del beneficio e al conseguente allontanamento immediato dalla struttura.

Attestazione ISEE

L'Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del bando, riferita al nucleo familiare in cui compare il richiedente, è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria e il contributo

a carico, come descritto nei successivi paragrafi.

Nel passato era necessario allegare la suddetta attestazione al modulo di domanda, mentre per il presente Bando la suddetta attestazione verrà acquisita direttamente dall'Istituto.

Prima di trasmettere la domanda, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare in cui compare il richiedente presso uno sportello INPS o Ente convenzionato (CAF, Comuni, etc.), affinché durante l'istruttoria della pratica l'Istituto rilevi i valori ISEE corrispondenti.

Contributo a carico degli Ospiti

L'ospitalità presso le Case Albergo gestione ex INPDAP prevede un contributo mensile di partecipazione alle spese.

Tale contributo mensile è fissato secondo le fasce di Indicatore ISEE sotto indicate spese.

PICCOLI PRESTITI: DOMANDA ON-LINE PER GLI ISCRITTI ALL'ARMA

A partire dal 20 febbraio per gli iscritti appartenenti all'Arma dei Carabinieri è possibile richiedere piccoli prestiti on line. E' la prima possibilità di richiesta telematica che viene offerta per le prestazioni creditizie della ex gestione Inpdap nel solco della promozione dello sviluppo dei servizi digitalizzati nella Pubblica Amministrazione. Questo servizio prevede che l'Arma dei Carabinieri fornisca all'utente la modalità di richiesta on line attraverso la propria piattaforma telematica; le domande saranno poi trasmesse, mediante flussi telematici, alle sedi ex Inpdap competenti per l'istruttoria, validazione e determinazione. Anche l'esito finale della domanda verrà comunicato all'Arma dei Carabinieri on line.

Nella fase iniziale e per un breve periodo le nuove modalità non saranno esclusive, si potranno ancora presentare in alternativa domande cartacee utilizzando la modulistica presente su questo sito.

Si è scelto di partire con il piccolo prestito per la domanda on line in quanto per la richiesta di questa prestazione non è prevista documentazione a sostegno.

Sono in corso contatti con altre realtà della Pubblica Amministrazione per avviare le nuove modalità di natura telematica per la concessione delle prestazioni creditizie con lo scopo di velocizzare e migliorare l'erogazione del servizio.

PRESTAZIONI INPDAP ALL'INPS

COMUNICAZIONE DELL'INPDAP AGLI UTENTI IN MERITO AL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201.

L'Ente comunica che, in attesa della definizione delle modalità di passaggio delle funzioni relative alla previdenza dei dipendenti pubblici all'Inps, le prestazioni fino ad oggi garantite dall'Inpdap non subiranno nessuna interruzione. Gli utenti, pertanto, continueranno a far riferimento alle sedi Inpdap.



PENSIONATI: PROROGA PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI

Il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 3 comma 3) ha previsto la proroga al 1° maggio 2012 per i limiti al pagamento in contanti. Di conseguenza a partire da tale data non sarà più possibile riscuotere le pensioni pari o superiori a 1000 euro. Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Per tanto i pensionati che percepiscono una pensione in contanti, dovranno comunicare immediatamente le coordinate bancarie (codice Iban). Il modello di richiesta è disponibile su questo sito (vedi Sezioni di riferimento) o presso l'ufficio relazioni con il pubblico della sede. Per l'accredito invece su un conto corrente o su un libretto postale la variazione delle modalità di accredito della pensione sarà comunicata direttamente da Poste italiane all'Istituto.

Si precisa inoltre che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1000 euro, potrebbero superare il limite consentito per il pagamento in contanti nel caso di somme aggiuntive, competenze arretrate, tredicesima o eventuali rimborsi. Per questo motivo si invitano tutti i pensionati che riscuotono la pensione in contanti a comunicare nel più breve tempo possibile il codice Iban

SOGGIORNI IN ITALIA E ALL'ESTERO 2012 PER I FIGLI, GLI ORFANI DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI PUBBLICI

E' stato pubblicato il bando di concorso Valore Vacanza per partecipare ai soggiorni 2012 in Italia e in Europa. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle ore 23,00 di venerdì 6 aprile.

Benefici a concorso per 4 fasce di età

Valore Vacanza In Italia

Soggiorni, presso strutture turistiche, dedicati alla valorizzazione della pratica sportiva, della danza, della musica, del teatro, dell'educazione ambientale e alimentare, delle abilità informatiche nonché delle abilità manuali.

Durata dei soggiorni: **quindici giorni e quattordici notti, "tutto compreso"** a partire dalla fine del mese di giugno/inizio luglio 2012. Il luogo di partenza e di rientro è previsto presso il capoluogo di regione di residenza del giovane partecipante o di altro capoluogo di Regione, indicato in fase di scelta.

Fino a 3.000 posti

Per giovani nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005

Fino a 8.000 posti

Per giovani nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000

Valore Vacanza In Europa - "20° anniversario dei soggiorni studio all'estero"

Soggiorni all'estero, esclusivamente presso college e campus stranieri, dedicati allo studio di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo e tedesco anche attraverso attività culturali ed escursioni.

Durata dei soggiorni: **quindici giorni e quattordici notti, "tutto compreso"** a partire dalla fine del mese di giugno/inizio luglio 2012. Il luogo di partenza e di rientro è previsto presso gli aeroporti indicati in fase di scelta.

Fino a 13.000 posti

Per giovani nati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1997

Fino a 11.000 posti

Per giovani nati tra il 1° settembre 1994 e il 31 dicembre 1995

In favore dei giovani disabili, ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92, le fasce anagrafiche sopra definite sono estese fino ai nati dal 1° settembre 1992 con l'inserimento, su richiesta all'atto di domanda, dei medesimi giovani in gruppi anagrafici minori, maggiormente consoni alle loro abilità e attitudini. In tal caso è necessario, a prescindere dalla data di nascita, compilare la domanda per il beneficio preferito in Italia o all'estero.

I Beneficiari che possono fare domanda

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98 "Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n.662", possono partecipare al concorso i figli e gli orfani, e loro equiparati, dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione, già assistiti da INPDAP. I soggiorni sono finanziati dal "Fondo Credito" della gestione unitaria

delle prestazioni creditizie e sociali.

Sono altresì ammessi al concorso i figli dei dipendenti o pensionati pubblici, iscritti al suddetto Fondo per effetto del DM 45/07.

Non possono partecipare al concorso i minori che lo scorso anno sono stati oggetto di provvedimento per motivi disciplinari durante i medesimi soggiorni.

Le Domande - Modalità e termini di invio telematico

Le domande devono essere trasmesse dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza (in qualità di titolari) o dal genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti) - entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 6 aprile 2012.

Dalla corrente stagione 2012, la domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente, per via telematica attraverso la sezione "Valore Vacanza" presente sul sito dell'Istituto, www.inpdap.gov.it.

Lo stato della pratica è costantemente visualizzabile sul proprio spazio on line nella sezione "Valore Vacanza", riservata, dedicata a ciascun utente.

Attestazione ISEE

L'Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del bando, riferita al nucleo familiare in cui compare il giovane concorrente, calcolata sui redditi 2010, è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria e il contributo a carico della famiglia, come descritto nei successivi paragrafi.

Nel passato era necessario allegare la suddetta attestazione al modulo di domanda cartaceo o on line, mentre per la stagione 2012 la suddetta attestazione verrà acquisita automaticamente dall'Istituto.

Prima di trasmettere la domanda on line, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare in cui compare il giovane concorrente e calcolata sui redditi 2010, presso uno sportello INPS o Ente convenzionato (CAF, Comuni, etc.), affinché durante l'istruttoria della pratica il sistema automatico rilevi i valori ISEE corrispondenti.

Nel caso si sia proceduto già in tal senso e sia già stata emessa una attestazione valida alla data di scadenza del bando e calcolata sui redditi 2010, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.

Le domande devono essere trasmesse dal genitore iscritto in servizio o in quiescenza (in qualità di titolari) o dal genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti) - entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 6 aprile 2012.

Dalla corrente stagione 2012, la domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente, per via telematica attraverso la sezione "Valore Vacanza" presente sul sito dell'Istituto, www.inpdap.gov.it.

IL BANDO INTEGRALE E LA MODULISTICA E' DISPONIBILE PER GLI ABBONATI SUL NOSTRO SITO www.ilnuovogiornaledemilitari.it

CONSULENZE



L'INCA RISPONDE

Assicurazione casalinga

Ho 60 anni e a dicembre 2011 sono andata in pensione. Vorrei sapere se devo pagare l'assicurazione infortuni come casalinga.

La legge n. 493 del 1999 ha stabilito l'obbligo di assicurarsi all'Inail per tutti coloro che, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, "svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora". Secondo quanto previsto quindi, anche Lei deve pagare il premio assicurativo all'Inail, il cui importo è di 12,91 euro ed è deducibile ai fini fiscali. Può ritirare il bollettino di pagamento presso gli uffici postali o presso le sedi dell'Istituto assicuratore. Dal 2009 inoltre è possibile effettuare il pagamento on-line per i titolari di carta di credito Visa e Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta. La scadenza del pagamento del premio è il 31 gennaio di ogni anno, ma lei potrà versare i 12,91 euro all'Inail anche in questo mese e, chiaramente, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo al pagamento. Le ricordiamo comunque che, in caso di infortunio sul lavoro, si ha diritto all'indennizzo dell'Inail solo se l'inabilità permanente risulti pari o superiore al 27%.

Causa di servizio: l'obbligo di reperibilità per le visite?

Sono un dipendente pubblico, affetto da patologia dipendente da causa di servizio.

Vorrei sapere se ho l'obbligo di reperibilità per le visite mediche di controllo in malattia.

Se le sue assenze sono riconducibili alla patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio e sempreché sia specificato sul certificato medico, lei non ha l'obbligo di reperibilità.

Trattamento di pensione privilegiata

Sono un dipendente del Ministero degli Interni, mi è stata riconosciuta una patologia dipendente da causa di servizio. Vorrei sapere se ho diritto al trattamento privilegiato?

La pensione privilegiata è un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

Il diritto al trattamento privilegiato è riconosciuto soltanto quando la patologia è dipendente da causa di servizio ed è stata ascritta ad una delle categorie indicate nella Tabella A del DPR 834/81.

Se l'infermità o lesione, da cui deriva il trattamento privilegiato, è classificabile nella prima categoria della Tab. A è pari ad una pensione ordinaria calcolata sul massimo del servizio utile; qualora l'infermità risulti di minore entità, quindi ascritta a categorie diverse, la pensione privilegiata sarà di entità inferiore

MEDICO LEGALE

Causa di servizio

Vorrei porre alcuni quesiti relativi alla tempistica per l'inoltro della domanda di c.d.s. e sulla richiesta o meno dell'equo indennizzo:

1) il primo certificato che attesta la presenza di discopatie multiple è un 'referto radiologico' del 18/05/2011, al quale è seguita una visita specialistica ortopedica privata (no SSN) datata 23/05/2011. Successivamente, in data 22/02/2012 ho eseguito sia una nuova visita specialistica ortopedica (no SSN) che, alla stessa data, una visita presso l'Azienda Sanitaria Locale - U.O. Ortopedia che ha confermato la diagnosi delle visite specialistiche private. Pertanto, allo stato attuale, mi ritrovo con 4 certificati sanitari attestanti la medesima patologia.

Ho letto che la domanda per la c.d.s. deve essere inoltrata entro 6 mesi dall'insorgenza della malattia. Quindi, se considerassi i primi certificati (18/05 e 23/05/2011) sarei fuori tempo massimo mentre se prendessi in considerazione i certificati del 22/02/2012 sarei ampiamente nei termini? La mia intenzione sarebbe quella di allegare tutti i certificati in mio possesso, ma se questo dovesse comportare il respingimento dell'istanza, non mi converrebbe far decorrere il tutto dal 22/02/2012?

2) Considerata la tendenza del Comitato a non accogliere le istanze, potrei tentare la carta della sola richiesta di riconoscimento della causa di servizio senza equo indennizzo?

3) Cosa comporterebbe la mancata richiesta dell'equo indennizzo, al di là dell'aspetto economico, nelle eventuali future richieste?

R - Le conviene presentare tutte e due le pratiche (Equo Indennizzo e causa di servizio con i certificati del 2012 e basta. Alla visita però le servirà un sussidio medico-legale.

Disturbi psicologici e idoneità al servizio

D - Sono un graduato dell'Arma dei Carabinieri con 19 anni di servizio. Dal 2006, purtroppo a causa di gravi problematiche che si sono susseguite nella mia vita, ho dovuto fare i conti con vari disturbi psicologici. Sono stato ricoverato e mi veniva diagnosticato un disturbo bipolare dell'umore. In sei anni, purtroppo la situazione non è migliorata. La patologia fa il suo corso con alti e bassi, ed in alcune circostanze, mi risulta quasi impossibile affrontare i normali turni istituzionali. Preciso che tutte le volte che sono stato collocato in licenza di convalescenza, mi hanno diagnosticato solo ed esclusivamente un stato ansioso reattivo a stress. Purtroppo ora mi ritrovo nuovamente a dover fare i conti con la mia patologia, dove i turni istituzionali e gravosi, non fanno altro che aggravarla.

Chiedo un consiglio ed un parere tecnico su come affrontare questa mia grave problematica di salute.

R - Può chiedere la idoneità parziale per essere spostato a servizi più adatti al suo stato psichico ma deve essere seguito da un buon medico-legale sia per non correre il rischio di cadere sull'inidoneità, sia per la patente.

CONSULENZE

Sono il Presidente della Sezione UNUCI. Uno dei miei Soci, mi ha posto un quesito al quale non ho saputo rispondere. L'ufficiale ha sposato una straniera nel 2006, che è diventata cittadina italiana nel 2007. Sembrerebbe che la faccenda non presenti difficoltà, ma stante la differenza di età tra i due coniugi, che è di circa 30 anni, potrebbe averne. La preoccupazione del socio consiste nel fatto che, vista la sua non più giovane età, alla sua morte la consorte possa usufruire o meno della pensione di reversibilità, alla luce delle nuove norme entrate in vigore recentemente.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni con la legge 111/2011, le pensioni di reversibilità con decorrenza 1/1/2012 sono ridotte nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età di quest'ultimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione della percentuale di reversibilità sarà pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
DECORRENZA: dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente.
DURATA: fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.
MISURA: La pensione è costituita da una quota percentuale dell'importo del trattamento pagato al

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL CONIUGE PIÙ GIOVANE

momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali

- Coniuge 60%
- Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano) 80%
- Coniuge con due o più orfani (60% coniuge, 40% orfani) 100%
- Orfano solo 70%
- Due orfani 80%
- Tre o più orfani 100%

- Genitori 15% ciascuno
- Fratelli e sorelle (fino a sei) 15% ciascuno
- Fratelli e sorelle (da sette in poi) 100%

Sta di fatto però che si tratta di una norma che mette in discussione dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Non è un caso infatti che la Corte Costituzionale abbia in passato, con più

pronunciamenti, dichiarato incostituzionali tutte le norme che limitavano il diritto alla pensione ai superstiti. Riteniamo che anche questa nuova misura presenti evidenti questioni di legittimità costituzionale. A parere nostro la norma dovrebbe interessare i matrimoni celebrati posteriormente

all'entrata in vigore della citata L. 111/2011 (17.7.2011). Non è peraltro verosimile che si possa fare carta straccia di varie sentenze della Consulta. In ossequio al principio dell'efficacia delle leggi che dispongono per l'avvenire, si ritiene che la nuova disciplina sulle pensioni di reversibilità debba necessariamente

riferirsi a matrimoni celebrati successivamente all'entrata in vigore della legge in trattazione. Interpellata in proposito l'Inpdap ha risposto in maniera assai generica precisando che non è competente ad esprimere dubbi sulla costituzionalità del provvedimento. Proponiamo di seguito in proposito un articolo elaborato sulla materia.

MATRIMONIO CONTRATTO OLTRE I 70 ANNI CON DIFFERENZA DI ETÀ DI OLTRE 20 ANNI

■ DI VINCENZO RUGGIERI

L'art. 18, comma 5 della L. 15 luglio 2011 n. 111, precisa che "le pensioni ai superstiti aventi decorrenza 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età del medesimo superiore a 70 anni, e la differenza di età fra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a dieci anni"

In tal caso la riduzione dell'aliquota di reversibilità è pari al 10% di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci.

Purtroppo la legge non fa riferimento alla data di celebrazione del matrimonio.

Atteso che l'art. 11 delle preleggi (efficacia della legge nel tempo) precisa che "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetti retroattivi", a parere di questo Sodalizio, la norma interesserebbe i matrimoni celebrati posteriormente all'entrata in vigore della citata L. 111/2011 (17.7.2011).

E' noto che alcuni Soci hanno contratto matrimonio oltre i settant'anni con una differenza di età tra coniugi superiore agli anni venti.

Matrimonio contratto in presenza di una normativa ben diversa da quella contenuta nella più volte citata L.111/2011.

Peraltro le "nuove" consorti, vedove anche loro, avendo contratto nuove nozze hanno perso il diritto alla propria pensione di reversibilità, ragion per cui ora, nella malaugurata ipotesi di nuova vedovanza prima del decorso decennio, si vedrebbero penalizzate sino a all'azzeramento o quasi, della pensione di reversibilità, quale principio introdotto dalla nuova disciplina.

Va sottolineato che il nuovo matrimonio è stato contratto in seguito a diverse sentenze della Consulta riferite al T.U. approvato con DPR. 1092/1973:

- con la sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n. 139 ha, dichiarato la illegittimità dell'art. 81, terzo comma, in quanto non consente la deroga al requi-

sito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni;

- con la sentenza 12-13 maggio 1988, n. 587 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma, limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni";

- con la sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123, ha dichiarato e ribadito l'illegittimità dell'art. 81, terzo comma, limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".

Alla luce di quanto sopra ed in ossequio al principio dell'efficacia delle leggi che dispongono per l'avvenire, si ritiene che la nuova disciplina sulle pensioni di reversibilità debba necessariamente riferirsi a matrimoni celebrati successivamente all'entrata in vigore della legge in trattazione.

E' vero che la nostra civiltà giuridica è in forte declino dove il diritto della forza ha preso il sopravvento sulla forza del Diritto. Ma arrivare a cannibalizzare ancora una volta le pensioni di reversibilità delle vedove con contributi previdenziali versati dai defunti mariti è un atto di estrema gravità giuridica che non ha precedenti nella storia del diritto previdenziale.

Si ritiene pertanto da escludere che il legislatore abbia voluto attuare una barbarie previdenziale di simile portata con devastanti effetti retroattivi.

E' augurabile, pertanto che in sede di emanazioni delle relative "istruzioni" si tengano presenti le dichiarate sentenze della Consulta.

Al contrario, per i malcapitati, sarà necessario un ricorso giurisdizionale sino alla Corte costituzionale o in alternativa, una interpretazione autentica della nuova disciplina auspicando che sia eliminato il principio che la differenza di età comporti un matrimonio "minore".

A parere di chi scrive la dubbia costituzionalità è racchiusa nell'aspetto del discriminante anagrafico del coniuge ultrasettantenne rispetto a quelli di età inferiore, la differenza di età tra coniugi e la durata del matrimonio (art. 3 Cost.).

LE AMMINISTRAZIONI RISPONDONO

CONTROLLI SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEI PUBBLICI DIPENDENTI

1) IL PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Pubblichiamo il Parere del Dipartimento della Funzione pubblica del 21 novembre 2011 trasmesso al Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15 luglio 2011 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

“Si fa riferimento alla nota prot. n. 333-A/9807.F.7/8336 del 27 ottobre 2011, con la quale si chiedono chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. In particolare, si pongono dei quesiti circa la corretta interpretazione da attribuire al concetto di “giornata lavorativa” e circa le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche.

Preliminarmente, si segnala che questo Dipartimento ha emanato in materia la circolare n. 10 del 1° agosto 2011, recante le modalità di svolgimento dei controlli medico-fiscali ed, in particolare, i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia, il regime delle prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della richiesta della visita fiscale, il nuovo comma 5 dell'art. 55 septies, applicabile anche al personale della Polizia civile, prevede che “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipen-

dente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”. La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate “non lavorative” e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerato che - come noto e come dichiarato dalla disposizione - l'intento della previsione è quello di “contrastare e prevenire l'assenteismo”, ad avviso dello scrivente, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

In ordine poi all'assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell'esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un'ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto”.

2) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha pubblicato la Circolare n. 333.A/9807.F.7 avente ad oggetto: **legge 15 luglio 2011, n. 111 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

Art. 16, commi 9 e 10: controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime di reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Di seguito il testo integrale.

“Nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'art. 16, commi 9 e 10, di tale decreto ha novellato l'art. 55 septies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009) ed ha esteso la nuova disciplina anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, il comma 9 del citato art. 16 ha previsto innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- presupposti per la richiesta di visita fiscale;
- fasce orarie di reperibilità;
- modalità di giustificazione delle assenze in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Il successivo comma 10, del richiamato art. 16, ha stabilito l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico, tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 6 luglio 2011 (data di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale).

A seguito di tale intervento normativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato la circolare n. 10 del 1 agosto 2011, che, ai fini di una pronta consultazione si allega in copia (all. 1); la direttiva richiama i contenuti della legge e chiarisce alcuni aspetti applicativi in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

Tra le novità evidenziate nella circolare del citato Dipartimento, si segnala l'estensione applicativa del Decreto n. 206 del 18.12.2009 (all. 2), anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, le disposizioni in esso contenute - che individuano le fasce orarie di reperibilità e le relative esenzioni - si applicano anche nei confronti del personale della Polizia di Stato, a far data dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011.

Premesso quanto sopra, per quanto attiene la competenza di questa Direzione Centrale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul contenuto del nuovo comma 5 dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 il cui testo, per pronto riferimento, si riporta:

“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

La norma rimette alla discrezionalità del dirigente la valutazione di richiedere la visita fiscale nei confronti dei dipendenti assenti per malattia: a tal fine si dovrà tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'espletamento delle visite.

Sul punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che *“nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico. In ordine all'aspetto economico, l'introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà connesse alla copertura finanziaria per l'effettuazione delle visite”.*

Si rammenta, comunque, che, l'obbligo di disporre la visita fiscale sussiste sin dal primo giorno qualora l'assenza si verifichi in giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza”.

Le vostre lettere



FINANZIERI USA E GETTA

■ di E. TAVERNA, D. TISCI e M. DORI*

Sono note le difficoltà che incontra il personale del Corpo proveniente dalle regioni del centro-sud per poter tornare a prestare servizio nei luoghi di origine.

Non è colpa di nessuno. E' il gioco dei numeri e delle percentuali. La maggior parte del personale arruolato arriva dal centro-sud e, quindi, bisogna rimanere lontano da casa per più di un ventennio prima di poter ritornare nei luoghi di origine.

Un posto di lavoro sicuro - quello del finanziere, del carabiniere e del poliziotto - che da stabilità economica e sociale, probabilmente il sogno di molti giovani, ma con una peculiarità d'impiego che, a volte, si paga a caro prezzo.

Ne è un chiaro esempio quello che è accaduto in Sicilia.

Appunto per questo nelle menti e nell'anima di molti si insinuano aspettative, ansie, rincorse spasmodiche per ricercare la soluzione più consona alla propria vita ma, purtroppo, non sempre arriva.

E' l'anno 1996 ed il Corpo ha la necessità di avere un nucleo di baschi verdi presso la città di Agrigento da impiegare come nucleo scorta per alcune personalità e per il controllo del territorio.

Non è prevista una Sezione o una Compagnia di baschi verdi e la cosa si fa seria perché bisogna anche dare delle risposte concrete alle Autorità che hanno richiesto il servizio.

Si ipotizza, allora, come di solito avviene per soddisfare certe esigenze, di attingere da altri reparti, ove sono presenti strutture di baschi verdi organicamente previste, ma la questione si complica notevolmente perché bisognerebbe trasferire d'autorità un nucleo di persone, pari ad otto unità, alle quali bisogna corrispondere la cosiddetta indennità di trasferimento, ai sensi delle legge 86/2001. L'Amministrazione, tuttavia, non sembra avere una particolare volontà a sborsare una somma così consistente.

E' noto l'approccio a certe problematiche e la propensione nel ricercare soluzioni meno costose.

Si decide, allora, con una soluzione ancora più precaria, d'inviare ad Agrigento personale specializzato, prelevandolo dalla Compagnia pronto impiego di Palermo.

Tutto sembra essere risolto, ma le insidie sono ancora numerose poiché si pone il problema del trattamento economico da riconoscere ad esso. Applicare l'istituto della missione ordinaria (sembra la cosa più naturale ed appropriata per coloro che sono chiamati a prestare la propria opera a centinaia di chi-

lometri di distanza), non balena nemmeno per l'anticamera del cervello di coloro che devono decidere. Troppi alti i costi e con il rischio di creare un precedente pericoloso. Non è la prima volta che accade.

A questo punto si decide, pertanto, di interpellare alcuni militari specializzati in servizio a Palermo con origini o con interessi familiari nel comprensorio di Agrigento.

In pratica, si mette in atto una sorta di "patto tra gentiluomini", ovvero: l'Amministrazione, che deve soddisfare una particolare esigenza di servizio, li avrebbe mandati ad Agrigento a prestare la loro opera, luogo ove essi dichiarano di avere l'abituale dimora e degli interessi personali o familiari, utilizzando "l'istituto del comando", ma in cambio gli stessi s'impegnano a non richiedere nessun trattamento economico aggiuntivo connesso al trasferimento, al fine di ristorare tali disagi. Il tutto sembrerebbe non fare una piega, anche se ci sarebbe su queste scelte molto da dire sia in punto di diritto, sia sotto l'aspetto etico (è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che per trasferimenti della specie, essendo l'esigenza dell'Amministrazione prioritaria rispetto a quella del dipendente, bisogna corrispondere, a seconda dei casi, l'indennità di missione o di trasferimento. Ed a nulla rileva l'aver preventivamente acquisito dal dipendente il proprio benessere al movimento o un atto di rinuncia a quanto di spettanza).

Tenuto conto del perdurare delle esigenze di servizio, nel 2011 si decide d'istituire una Sezione AT-PI ad Agrigento con un organico, per la categoria di Appuntati e Finanziari, pari a dieci unità.

Tuttavia, contrariamente alle promesse ed alle aspettative nutrite da coloro che avevano dato all'Amministrazione il proprio sostegno in un momento di difficoltà, decidono di mandare cinque neo baschi verdi appena usciti dal corso.

Sembra paradossale ma le sorprese non finiscono ancora.

Arrivando ai giorni nostri, infatti, nel Gennaio 2012 accade che nonostante la sezione abbia ancora una carenza d'organico del 50% e mantenendo in ogni caso ancora 8 persone "comandate", con il piano degli impieghi in ambito regionale non viene trasferito nessuno, sebbene gli otto militari ancora in posizione di comando avessero presentato regolare domanda di trasferimento per quella sede.

Di lì a pochi giorni, noncurante di tutto quello che era accaduto e della particolare situazione nella quale, nel tempo, si erano venuti a trovare i malcapitati, il Comando Regionale della Sicilia disponeva il rientro alla sede di Palermo, proprio di quelle quattro persone, tra cui alcuni con la legge 104/92 con una rilevante anzianità di servizio, che risultavano da più tempo "comandati" presso la sede di Agrigento e che nel piano degli impieghi in ambito regionale risultavano tra i primi in graduatoria. Di contro, continuava a lasciare ancora in "posizione di comando" gli altri quattro finanzieri, ovviamente con una minore anzianità di servizio e con un punteggio inferiore nel piano degli impieghi.

Sembrerebbe, che criteri quali merito nel servire l'istituzione, anzianità di servizio e carichi di famiglia non siano assolutamente prevalsi, così come non è prevalso il buon senso dell'uomo che, in queste circostanze, può tranquillamente sostituirsi alle leggi ed ai regolamenti.

Questa vicenda riporta alla luce, ancora una volta, l'esigenza di rimettere in discussione la scelta, fatta a suo tempo, di delegare i Comandanti Regionali per il piano degli impieghi periferici, così come è indispensabile rivedere il criterio applicato per determinare gli organici dei Comandi Provinciali, messi attualmente in relazione con quelli del Comando Regionale.

L'unica strada, ora, qualora l'Amministrazione non voglia ravvedersi del proprio operato, sembra spalancare le porte a diversi ricorsi giurisdizionali, con aggravio di tempo e di denaro.

*Delegati Co.Ce.R. Guardia di Finanza

CASTA A 5 STELLETTE?

■ DI VINCENZO RUGGIERI

Sul n. 3 dell'11/1/2012 dell'ESPRESSO è apparso un articolo "Casta a 5 Stellette" scritto a due mani: Gianni del Vecchio e Stefano Pitrelli, dello

stesso Gruppo di "La Repubblica" dove si critica, diciamo così, lo Stato Giuridico degli ufficiali delle Forze Armate evidenziando un trattamento economico, secon-

do gli estensori, "mimetizzato", quale privilegio della Casta. L'articolo "scandaloso" fa sorridere e getta ombre sulla credibilità degli estensori che, pur di rendere noti secondo loro, trattamenti economici mimetizzati, si dilettono a dare notizie prive di fondamento.

SEGUE A PAGINA 18

Le vostre lettere



SEGUE DA PAGINA 17

Facciamo chiarezza e ristabiliamo un minimo di verità.

Chi riveste lo status militare è un pubblico dipendente, portatore della stessa posizione giuridica di tutti gli altri pubblici dipendenti. A causa, però, della struttura ordinativa delle Forze Armate, avente forma piramidale a base troppo larga, la sua permanenza in servizio non può essere di durata simile a quella del personale civile (per esempio dei magistrati).

A ciò va aggiunto anche il non trascurabile fatto che le condizioni d'impiego del militare sono tali, lungo l'arco della carriera, da inci-

dere sensibilmente sulla salute fisica, facendo venir meno, oltre i sessant'anni, la necessaria efficienza in funzione della speciale operatività.

Pur tuttavia, nella posizione di ausiliaria (criticata dai citati giornalisti) è richiesta l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, come in attività.

La disparità di trattamento, in ambito pubblico impiego, non può essere ammessa fosse altro per il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione (art. 3), ma se la condizione militare lo impone, l'affievolimento di un diritto va accettato. **In**

quanto tale, però deve essere compensato. Fermo restando tutte le trattative "previdenziali" nella stessa misura del personale militare in servizio. Va da sé che "la posizione giuridica dell'ausiliaria delinea un'atipica prosecuzione del rapporto d'impiego fra il personale cessato dal servizio e lo Stato". Tant'è che il personale in ausiliaria non può e non deve assumere impieghi e/o incarichi retribuiti. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria con la perdita della relativa indennità.

E questa attenzione non può che concretizzarsi sul piano economico, come ampiamente ricono-

sciuto anche dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 449/1999.

Ne consegue che l'unico rimedio per disciplinare con la dovuta equità l'istituto dell'"Ausiliaria" è quello di considerare convenzionalmente in servizio il personale militare fino al limite di età stabilito per il personale civile.

Ma ancora c'è differenza. Atteso che i magistrati diventano tutti Presidenti di Cassazione e sono collocati in quiescenza a 70anni con la possibilità di essere trattenuti ancora per anni due. Senza prendere in considerazione i relativi trattamenti economici adeguati, anche se in pensione, al

reale costo della vita, in virtù di un principio (clausola d'oro) valido solo per loro, che "il trattamento economico deve conservare sempre lo stesso potere di acquisto".

Per quanto ha tratto il personale richiamato, essi prestano servizio a "costo zero". Tranne per i servizio isolati.

Infine, ma non per ultimo, la cosiddetta "promozione alla vigilia" che genera i cosiddetti generali o colonnelli di "cartone", riguarda ufficiali severamente giudicati idonei all'avanzamento "a scelta" ma non promossi per mancanza di posti, dovendosi rispettare rigidamente il numero chiuso previsto per la dirigenza nel pubblico impiego

nel pieno rispetto della legge di bilancio.

Numero chiuso che penalizza solo il settore delle Forze Armate e non quello degli altri ministeri.

Per quanto riguarda il personale militare in ausiliaria prestato alla politica o a incarichi quirinalizi, percepisce e gode dei privilegi previsti per politici, che nulla hanno a che fare con il trattamento economico a 5 Stellette.

Ma questa è un'altra storia.

Infine, il personale militare in servizio eletto parlamentare, viene collocato in aspettativa per motivi politici. Viene sospeso il trattamento economico di attività perché non cumulabile con quello da parlamentare.

BUONUSCITA: illegittima la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione

La notizia che molti dipendenti della Pubblica Amministrazioni attendevano da tempo è finalmente arrivata per mezzo della "sentenza non definitiva", n. 564/2012 del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

Infatti, viene sancito che è assolutamente illegittima la trattenuta, pari al 2,5% sull'80% dello stipendio, operata dall'Ente Previdenziale pubblico per l'accantonamento della buonuscita.

La decisione è giunta dopo un'accurata analisi dell'art. 2120 c.c., il quale chiarisce che il lavoratore non è tenuto a contribuire al fondo TFR insieme al datore di lavoro, giudicando quindi illegittima la ritenuta. Pertanto, il TAR Calabria giunge a due conclusioni: la prima riguarda l'interruzione immediata del prelievo in busta paga; la seconda invece, condanna la PA alla restituzione di quanto trattenuto dal 1° gennaio 2011 fino ad oggi.

Per capire meglio la vicenda occorre tornare indietro di due anni, dove l'art.12, co.10, della Legge n. 122/2010, di conversione al D.L. n. 78/2010, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati vengano determinati sulla base dell'art.2120 del c.c., cioè per "armonizzare" trattamenti omogenei tra i lavoratori, in relazione a quanto sancito dalla sentenza n.243/93 della Corte Costituzionale, che stabiliva un trattamento perequativo in materia previdenziale.

Sempre nello stesso anno, l'Ente Previdenziale pubblico è intervenuto con una Circolare (n.17/2010) per fare chiarezza in merito, ponendo uno spartiacque sul-

le regole da applicare prima e dopo il 1° gennaio 2011. Infatti, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2010, si applicavano le vecchie regole, ossia il prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione; mentre a decorrere dal 1° gennaio 2011 si operava l'aliquota del 6,91% alla retribuzione utile. Ora, però, anche dopo il cambio di disciplina del TFR, le PA hanno continuato a praticare ai lavoratori la ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, ossia il 2% sull'intero stipendio.

Alla luce di quanto esposto, il TAR Calabria, acquisite le ragioni delle parti, stabilisce che la ritenuta per il Trattamento di Fine Servizio non sarà più del 9,6% sull'80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì del 6,91% sull'intera retribuzione. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la PA non ha più motivo di effettuare la predetta ritenuta a carico dei dipendenti pubblici.

Pertanto, si accolgono tutte le richieste avanzate dal ricorrente, che prevedono sostanzialmente:

- l'accertamento dell'illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione;

- la condanna nei confronti della PA a restituire tutti gli accantonamenti già eseguito dal 1° gennaio 2011 ad oggi.

In riserva delle questioni trattate limitatamente alla quarta censura, dal TAR Calabria e in attesa della definizione delle restanti questioni dedotte in giudizio, al vaglio della Corte Costituzionale, si ritiene opportuno sottolineare che: rimangono vigenti le disposizioni per i lavoratori pubblici con contratto di lavoro

ro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione alla data del 31 dicembre 2000.

Il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (comunque denominato) a TFR non è automatico, anche se l'articolo 12, co.10, della citata Legge 122/2010, ne ridetermina le regole e la determinazione economica.

Si ricorda che è prevista una specifica opzione del lavoratore a favore del TFR, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione ad un Fondo Pensione costituito nell'ambito del Pubblico Impiego.

L'esercizio della opzione sarà possibile esclusivamente al momento in cui il lavoratore entrerà in possesso della scheda informativa con allegato il modulo di adesione predisposto dal Consiglio di Amministrazione provvisorio del Fondo e approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Pertanto la trasformazione del Trattamento di Fine Servizio in TFR è subordinato alla adesione ad un Fondo Pensione (a tutt'oggi nessun Fondo di previdenza complementare è stato istituito per il nostro comparto).

E' a tale momento che cessa per il lavoratore iscritto all'INPS/ INPDAP l'obbligo del versamento dell'aliquota previdenziale a suo carico del 2,5% destinata al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio. Per coloro che non aderiscono al Fondo Pensione resta in vigore la disciplina esistente in materia di trattamento di fine servizio, compreso il versamento dell'aliquota del 2,5%.

Gaetano SAPORITO
(dirittieroveschi.it)



OSSERVATORIO

MILITARI: SI' ALL'ASPETTATIVA PER AVVIARE UN'ATTIVITA' PROFESSIONALE E DI IMPRESA

La questione di fondo

L'art. 18 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 indica, tra i motivi per i quali è possibile concedere ai dipendenti pubblici l'aspettativa senza assegni e senza decorrenza d'anzianità di servizio, per un periodo massimo di un anno, l'intenzione di avviare attività professionali e imprenditoriali.

Residua certamente la discrezionalità dell'amministrazione nel concedere o negare l'aspettativa, configurandosi pertanto la posizione giuridica del dipendente come interesse legittimo e non come diritto soggettivo.

In tal senso è decisivo l'inciso, di cui al comma 1 dell'art. 18, "tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato".

Si pone, però, la questione dell'applicabilità o meno dell'istituto dell'aspettativa per avvio di impresa o professione nel caso in cui a richiedere detta aspettativa sia un militare.

Ammissa eventualmente l'applicabilità dell'istituto, si pone poi la questione dell'eventuale particolare connotazione della discrezionalità decisoria concessa all'amministrazione militare a fronte di istanza avanzata ex art. 18 della legge n. 183/2010.

Sulla concedibilità dell'aspettativa

Al riguardo va detto, innanzitutto, che non trovano applicazione nei confronti del personale militare le disposizioni dell'art. 23-bis, "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato", del Dlgs n. 165 del 2001 (la cui operatività è genericamente richiamata dal comma 3 del citato art. 18): lo stabilisce chiaramente il comma 9 del medesimo art. 23-bis.

Neppure rileva, se non in fattispecie particolari, la disposizione speciale dell'art. 2, comma 36, della legge 191/2009: essa riguarda, infatti, i militari in rapporto di lavoro con la "Difesa servizi Spa".

Fondamentale, invece, appare il dettato dei commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge n. 183/2010, intitolato significativamente "Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Recitano i commi 1 e 2 dell'art. 19:

"1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i

peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie".

Orbene, è evidente che, non essendo intervenuti i "successivi provvedimenti legislativi" di cui al comma 2 dell'art. 19, la specificità delle Forze armate, che pur dovrà essere riconosciuta con riguardo alla concessione o meno a personale militare dell'aspettativa di cui all'art. 18, dovrà trovare una concreta regolazione con immediato riferimento ai parametri di compatibilità tra ordinamento militare e disciplina generale del pubblico impiego individuati nel comma 1 dell'art. 19: la "peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, pre-visti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna", nonché i "peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

Tali parametri di compatibilità vanno applicati in concreto anche all'istituto dell'aspettativa per avvio di attività di impresa o professione: certamente, infatti, non è possibile negare la concessione dell'aspettativa - chiesta da militare ai sensi dell'art. 18 - se non si fornisce, da parte dell'amministrazione, un'adeguata motivazione del diniego in relazione ai parametri che la legge ha ritenuto di indicare a sostanziare la specialità delle Forze armate.

Così, ad esempio, ove sia chiesta aspettativa da un militare ex art. 18 per avviare un'attività di *bed & breakfast* o rilevare un "negozio di salumi", si ritiene che non possa riscontrarsi alcun impedimento alla concessione dell'aspettativa: nessuna incidenza negativa, infatti, potrebbero spiegare le due attività di impresa portate ad esempio - che venissero esercitate in costanza d'aspettativa - sui compiti peculiari, sugli obblighi e sulle limitazioni personali, sulle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche, sulla difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, sull'efficienza operativa e i correlati impieghi in attività usuranti, indicati nell'art. 19 come parametri di riferimento della speciale discrezionalità dell'amministrazione militare anche nel concedere o negare l'aspettativa in questione.

Va pure detto che, in ordine alla concedibilità o meno dell'aspettativa di cui all'art. 18 chiesta da militare, non risulta decisiva in senso negativo, ed anzi è decisiva in senso positivo, la circostanza che la legge 183 sia successiva rispetto alla pregressa disciplina "di settore", costituita dal Dlgs n. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare", e dalla circolare dello Stato maggiore dell'esercito del 25 ottobre 2005, n. 4305, aven-

te ad oggetto "Aspettativa per motivi privati".

Non hanno spessore giuridico alcuno le affermazioni per le quali non sarebbe concedibile un'aspettativa introdotta da una legge del 2010 (la legge 183 appunto) perché le motivazioni che essa espressamente prevede per accedere al beneficio non sono indicate in una circolare del 2005 (la circolare dello Stato maggiore dell'esercito n. 4305 del 2005)!

Le norme di settore precedenti la legge n. 183

Questa la normativa di settore antecedente la legge n. 183/2010:

- di rango primario è l'art. 884 del Dlgs n. 66 del 15 marzo 2010.

Dopo aver definito l'aspettativa come "posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice", prevede che essa possa conseguire, tra l'altro, a: "... c) motivi privati...";

- di rango secondario è la circolare dello Stato maggiore dell'esercito n. 4305/2005. Essa ricorda, al punto 1, con disposizione da ritenersi ancora valida in quanto sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 18 della legge n. 183/2010 ("tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato"), che le leggi di stato del personale militare prevedono la possibilità di fruire dell'istituto dell'aspettativa per motivi privati previa presentazione di istanza motivata e giustificata, laddove non ostino precipe esigenze funzionali della Forza armata. Al suo punto 2 la circolare precisa che il collocamento in aspettativa riveste carattere eccezionale e residuale, tenuto conto che la gran parte delle fattispecie che nel passato ne giustificavano la concessione hanno trovato espressa salvaguardia in disposizioni normative di recente approvazione. Al punto 4, la medesima circolare qualifica poco sostanziate le istanze di concessione di aspettativa per motivi privati che siano motivate da esigenze che o "non sono del tutto in linea con lo status di militare (ricerca di occupazione privata soprattutto a carattere stagionale, improvvise crisi esistenziali derivanti dalla vita militare ecc.)" oppure "trovano oggi piena tutela nei citati istituti (congedo per eventi e cause particolari, congedo per la formazione)". Al punto 5 della circolare si riconosce, infine, la necessità di ricondurre la fruizione dell'istituto del congedo per motivi privati alla sua *ratio* originaria e di agevolare la conoscenza dei benefici (alternativi) concessi dalla legge a tutela delle specifiche esigenze personali e familiari.

Ebbene, la circolare dello Stato maggiore dell'esercito del 2005 mantiene ormai, dopo l'entrata in vigore del Codice dell'ordina-

mento militare e soprattutto dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 183/2010 (che non ha certo confermato la valutazione, radicalmente negativa, della ricerca dell'occupazione privata da parte di un militare, di cui alla citata circolare) solo una valenza interpretativa del sistema. E si tratta di una valenza interpretativa utile a sostenere le ragioni del militare che richieda oggi l'aspettativa ex art. 18 della legge n. 183.

È tuttora importante, infatti, il riconoscimento - che si legge in detta circolare - che l'istituto dell'aspettativa per motivi privati ha ormai un ruolo residuale in forza dell'ampia previsione, in varie disposizioni di legge, di istituti che tutelano specificamente particolari esigenze del militare, il quale, invocandole, può ottenere particolari provvedimenti soddisfatti che escludono la necessità di invocare l'aspettativa "per motivi privati".

Appare evidente, infatti, che il novero di dette disposizioni legislative speciali non è un numero chiuso; anzi, alle disposizioni legislative speciali elencate nella circolare dello Stato maggiore del 2005 se ne è aggiunta sicuramente un'altra: quella dell'art. 18 della legge n. 183/2010.

Oggi, oramai, l'art. 18 della predetta legge n. 183, avendo introdotto l'aspettativa per avvio d'impresa o professione, costituisce tutela specifica di un interesse del dipendente.

Esso art. 18, per un verso, riduce ulteriormente la possibilità di ottenere una aspettativa "per motivi privati", escludendone la concedibilità in base alla documentazione dell'intenzione d'avviare attività di impresa o professionale; per altro verso, però, introduce nell'ordinamento una nuova posizione legittimante in forza della quale la concessione dell'aspettativa non può trovare ostacoli negli indirizzi dell'amministrazione militare seguiti (anche in base a circolari) prima della legge n. 183/2010.

Ciò è particolarmente vero, ove gli indirizzi negativi dell'amministrazione risultino ormai in contrasto evidente con specifiche norme di rango legislativo che limitino il potere di diniego dell'aspettativa a ipotesi ben precise. Questo fanno, in realtà, i commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge n. 183/2010, i quali, dunque, possono ben essere invocati, oggi, anche dal militare per ottenere l'aspettativa di cui all'art. 18. Non sarebbe convincente, in senso contrario, il richiamo a quella risalente giurisprudenza che ha escluso l'applicabilità delle norme generali a tutela del dipendente pubblico in relazione al personale militare (Cons. Stato, n. 3876/2007 e n. 7472/2005).

Osservazioni finali

Due notazioni conclusive:

1. va sottolineata la rilevanza della documentazione che il militare deve produrre per avvalorare l'intento dichiarato d'avvio di un'attività imprenditoriale o di impresa;

2. sarebbe illegittimo per eccesso di potere il rigetto dell'istanza del militare, volta ad ottenere l'aspettativa ex art. 18 della legge n. 183/2010, nel caso in cui risultasse che la prassi dell'amministrazione militare sia nel senso dell'accoglimento di istanze formulate invocando l'aspettativa "per motivi privati" in casi nei quali sia dichiarata l'intenzione di avviare attività professionale o di impresa.

Maurizio Perelli
(Guida al Pubblico Impiego)

INDEBITO PENSIONISTICO

Ancora una sentenza favorevole della Corte dei Conti delle Marche

Un'altra significativa sentenza della Corte dei conti della regione Marche (SENT.N. 27/2012) in materia di indebito pensionistico.

FATTO

Con il ricorso depositato il 15 marzo 2010, il Sig. C. P., ex dipendente dell'aeronautica militare, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della nota di partecipazione di debito Inpdapxxxxxper il recupero "di somme corrisposte in più nel periodo di ausiliaria dal 01.04.1996 al 31.03.2002, ammontanti ad € 7.777,70, in quanto in sede di applicazione del decreto 63/A/AM del 15.02.2007 effettuato con la rata n. 9/2008, per mero errore, il sistema informatico non ha recepito che sugli importi da liquidare doveva essere calcolata la ritenuta in conto entrata Tesoro".

L'indebito, accertato in sede di applicazione del decreto di liquidazione della pensione definitiva (decreto del 15.02.2007 n. 63/A/AM), sarebbe sorto per omessa effettuazione delle ritenute in conto entrate Tesoro, ex artt. 141 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 21 della legge n. 78 del 1983, sulle somme corrisposte dall'Inpdap a titolo di arretrati con la rata di settembre 2008.

Al recupero dell'indebito l'Inpdap provvedeva con ritenute mensili di € 300,00, a partire dalla rata di dicembre 2009.

L'indebito veniva, poi, ridotto ad € 7.282,86, detratti gli interessi, ammontanti ad € 494,84, che si sarebbero dovuti liquidare all'interessato in applicazione del decreto definitivo di pensione.

A sostegno del ricorso l'interessato invocava violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 428 del 1985 in materia di procedure automatizzate e dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di irripetibilità dell'indebito sorto a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione, in assenza di fatto doloso dell'interessato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

Omississ...

DIRITTO

La questione all'esame attiene l'indebito sorto per omessa effettuazione delle ritenute in conto entrate Tesoro, ex artt. 141 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 21 della

legge n. 78 del 1983 (poi abrogati dall'art. 2268, comma 1, n. 691, del, recante "Codice dell'ordinamento militare" con decorrenza ottobre 2010).

Dalla documentazione presente in atti e da ultimo depositata dall'Aeronautica militare risulta che la ritenuta in conto entrate Tesoro è stata operata dall'Amministrazione di appartenenza sul trattamento pensionistico provvisorio per tutto il periodo di ausiliaria.

Invero, il credito erariale si sarebbe costituito in ragione delle maggiori somme attribuite al ricorrente, sulle quali per "un'anomalia interna al sistema informatico", in uso presso l'Istituto previdenziale (subentrato dal 01.01.2003 all'Amministrazione militare nella presa in carico della partita di pensione), non sono state effettuate le prescritte ritenute.

In sede di accredito degli arretrati, disposto dall'Inpdap con la rata di settembre del 2008, non sono state applicate le ritenute in conto entrata Tesoro, nonostante le indicazioni contenute nel decreto definitivo di pensione del Ministero della Difesa n. 63/4/AM del 15.02.2007 - tra le avvertenze in calce al provvedimento.

La questione, sottoposta all'esame di questo Giudice, attiene la ripetibilità di tali somme.

La tesi difensiva fa leva sulle disposizioni in tema di irripetibilità dell'indebito sorto a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione, in assenza di fatto doloso dell'interessato (art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973) e di procedure automatizzate (art. 9 della legge n. 428 del 1985).

L'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ha introdotto un principio di settore, secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 cod. civ.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in tutti quei casi, in cui a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione venga accertata la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.

Nel caso all'esame, gli indebiti pagamenti sono derivati da un errore che si è verificato in sede di esecuzione del provvedimento

di liquidazione della pensione, indipendentemente, quindi, dall'emanazione di un successivo decreto di revoca e di modifica.

Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sopra richiamato.

Le altre norme invocate a sostegno del ricorso sono costituite dall'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e dall'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986.

I primi due commi dell'art. 9 della legge 428/1985 così dispongono:

"La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione".

Nella ricostruzione operata, sia pure *incidenter tantum*, dalla Sezione Riunita della Corte dei conti con sentenza n. 7/2011/QM, si è chiarito che i trattamenti pensionistici liquidati con procedure automatizzate hanno, per espressa definizione normativa, carattere provvisorio sino alla scadenza del termine di un anno dalla trasmissione da parte del competente centro di calcolo dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, trasfusi in appositi tabulati che vanno riscontrati entro il detto termine annuale (con tutte le connesse implicazioni in tema di ripetibilità di indebiti pensionistici corrisposti con carattere di provvisorietà), restando peraltro *"impregiudicata l'azione dell'Amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte"* (cfr. art. 5, commi 2 e 4, del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429; cfr. Corte dei Conti, Sez. Riun. 25.7.2008, n. 4). Ma, è stato aggiunto, *"non può revocarsi in dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità*

della P.A., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla "ratio legis" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede".

Si tratta di una disposizione originariamente valida per tutte le liquidazioni effettuate dalle Direzioni provinciali del Tesoro con procedure automatizzate, emanata con lo scopo di accelerare i tempi dei pagamenti degli stipendi e delle pensioni, sostituendo il controllo anticipato degli atti di spesa con la revisione posticipata degli elaborati meccanografici.

La norma è stata in seguito integrata dal d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, il quale, all'art. 4, quarto comma, nel dettare le norme tecniche per la trasmissione dei dati necessari al pagamento delle pensioni, ha infatti previsto che *"Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli"*.

Lo stesso d.P.R., all'art. 5, ha previsto inoltre l'ipotesi in cui, ove si tratti di modifiche comuni alla generalità delle partite di pensione, le riliquidazioni devono essere disposte direttamente dai centri di elaborazione dati. In tal caso, in considerazione del gran numero delle pensioni interessate alle variazioni, il riscontro (da effettuarsi entro lo stesso termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge n. 428/1985), avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilità operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.

A seguito all'introduzione dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 della regola, sopra ricordata dalle stesse Sezioni Riunite, secondo cui *"resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione"*

CONSIGLIO DI STATO EQUO INDENNIZZO

Pareri contrastanti dei medici? Alla fine conta il parere del C.P.P.O.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha pronunciato la sentenza N. 00658/2012 sul ricorso, proposto da xxxxxxxxxxxx contro il Comune di Roma, per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 00577/1999, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE EQUO INDENNIZZO

FATTO e DIRITTO

Il sig. @@ @@@ in data 14.07.1988 chiedeva al Comune di Roma il riconoscimento dell'equo indennizzo per causa di servizio derivante dalla infermità "ischemia cerebrale", ritenuta da lui contratta "a causa e per ragioni di servizio".

Il Comune di Roma disponeva i primi accertamenti sanitari di competenza e successivamente, nel rispetto della normativa all'epoca vigente per gli impiegati civili dello Stato, richiedeva il parere della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) che, con verbale n. 3316/92 del 21.10.1992, accertava l'infermità denunciata e riteneva che essa fosse ascrivibile a causa di servizio.

Il Comune di Roma, con delibera della G.C. n. 561 del 07.03.1995, accoglieva l'istanza presentata dal sig. @@ subordinandola, quanto alla corresponsione dell'equo indennizzo, all'ulteriore parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che veniva ri-

chiesto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 349/94.

Il C.P.P.O., con verbale n. 17296/95, giudica l'infermità del sig. @@ non dipendente dall'attività di servizio prestata e l'amministrazione, in presenza di due difformi pareri, riteneva opportuno investire l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, il quale, però, declinava la propria competenza.

Il Comune di Roma, conformandosi al parere del C.P.P.O., con determinazione dirigenziale n. 908 del 21.05.1996 respingeva l'istanza, avanzata dal sig. @@, per la corresponsione dell'equo indennizzo per infermità contratta a causa e per ragioni di servizio. Nei confronti del provvedimento di diniego il sig. @@ proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio il quale, con sentenza del 10.12.1998, rigettava la domanda.

Avverso la sentenza il sig. @@ ha proposto appello perché, in riforma della stessa sia dichiarata la illegittimità del provvedimento negatorio del Comune di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge.

Omissis

In presenza di conclusioni di carattere medico legale non conformi tra loro, l'amministrazione non aveva, invero, possibilità di determinarsi se non in base al parere espresso dal C.P.P.O., che ad una attenta lettura appare completo e razionale.

Il parere del C.P.P.O. giunge infatti al termine di un complesso procedimento e tiene conto degli altri pareri e valutazioni formulati da quanti, come lo stesso C.M.O., si sono espressi sotto i più diversi aspetti in merito alla problematica in questione, ivi compreso la valutazione delle condizioni ambientali e di stress lavorativo in cui l'interessato si è trovato ad operare.

Nel caso di specie il C.P.P.O. ha ritenuto, ampiamente argomentando al riguardo, che l'infermità denunciata dal dipendente fosse conseguenza di sua predisposizione costituzionale alla malattia contratta e che l'attività di lavoro svolta non fosse stata causa o concausa dell'insorgere della stessa.

E' ancora da considerare che per giurisprudenza prevalente il parere in ordine al riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, per il riconoscimento di un equo indennizzo o di una pensione privilegiata, è espresso, in via definitiva, solo dal C.P.P.O. (ex multis C.d.S., sez VI, 19.5.1989, n. 662; sez VI, 11.06.90 n. 587).

Le determinazioni di carattere medico legale infine, così come la valutazione dei fattori e delle eventuali concause delle infermità denunciate, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non sono censurabili nel merito, ma esclusivamente nella loro eventuale illegittimità per palese incongruità o irragionevolezza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

INDEBITO PENSIONISTICO

SEGUE DA PAGINA 20

ne per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte", solo i crediti erariali derivanti da variazioni di carattere generale possono essere recuperati anche dopo il termine revisionale, mentre per quelli derivanti da variazioni individuali l'acquisizione del carattere di definitività dell'erogazione impedisce ogni successiva attività di recupero.

Nel caso di specie, non si è trattato di una lavorazione meccanografica relativa a variazioni di carattere generale, ma di una lavorazione riguardante una specifica partita di pensione e, pertanto, soggetta alla disciplina dell'art. 9 della legge 428/1985, che prevede, appunto, l'effettuazione del controllo entro il termine di un anno, trascorso il quale le liquidazioni diventano definitive, senza alcuna possibilità di recupero.

Ad ogni modo, ancorché si voglia ritenere che la possibilità del recupero permanga oltre il termine annuale di revisione, il recupero stesso non è incondizionato, in quanto il carattere non più provvisorio dei pagamenti effettuati rende applicabile, per identità di principio, il criterio di cui all'art. 206 del t.u. 1092/1973, che consente la ripetibilità soltanto in presenza di dolo del pensionato.

Invero, come infatti è stato giustamente affermato (Sezione III, n. 64543 del 25 gennaio 1991), gli errori commessi a causa dell'automazione delle procedure non debbono far carico, sempre e comunque, ai titolari delle pensioni, a fronte del vantaggio di ricevere tempestivamente i pagamenti: tempestività che non può essere riguardata come un bene aggiuntivo dei pensionati ma come assetto normale e doveroso dei servizi della erogata dalla P.A., anche se di faticosa realizzazione.

Nel caso di specie, l'indebito pagamento è stato corrisposto con la rata di settembre 2008 e il recupero è iniziato con la rata di dicembre 2009.

Dunque l'Amministrazione non soltanto ha revisionato i pagamenti oltre il termine annuale consentito, ma neppure ha tenuto nel debito conto che tali pagamenti erano frutto di errori propri, commessi durante la elaborazione meccanografica della pensione, senza che ad essi avesse in alcun modo contribuito un comportamento doloso del pensionato.

In reazione a quanto sopra il ricorso appare giuridicamente fondato e, come tale, deve essere accolto, onde va dichiarato il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme indebitamente percepite e alla conseguente restituzione di quelle trattenute.

Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo Giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, in ragione della

complessità della questione trattata per disporre la compensazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme indebitamente corrisposte sulla pensione della quale è titolare il sig. C. P., con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di rimborsare quanto recuperato.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2011.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE PER GLI ABBONATI SUL NOSTRO SITO www.ilnuovogiornaledemilitari.it

IL 17 APRILE MANIFESTAZIONE DAVANTI A PALAZZO SPADA GIUSTIZIA: IL CONSIGLIO DI STATO DISCRIMINA MILITARI, POLIZIOTTI E PARENTI DISABILI

«La misura è colma: il Consiglio di Stato, che da sempre limita i diritti di militari e forze dell'ordine, ora discrimina anche i loro parenti "disabili"». Lo afferma in una nota l'avvocato Giorgio Carta, ex ufficiale dei Carabinieri. «E' ora che i cittadini in uniforme comprendano che il loro maledere ha spesso causa nella stretta giuridica data ai loro diritti dalla giurisprudenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Secondo quanto diramato dallo stesso Ministero della

difesa, - aggiunge Carta - in Italia viene respinto il 95 per cento dei ricorsi proposti dai militari. Questo dato, già in sé allarmante ed anomalo, deve essere valutato considerando che nel 5 per cento dei ricorsi accolti sono compresi quelli puramente strumentali, proposti cioè per accedere ad atti amministrativi, per obbligare l'amministrazione a rispondere ad istanze o per chiedere l'ottemperanza di una sentenza». «Di conseguenza, il numero dei ricorsi utili vittoriosamente esperiti contro il Ministero della difesa è ben inferiore al

5 per cento - aggiunge Carta -. Le forze di polizia ad ordinamento civile, parimenti sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, non stanno molto meglio. L'ultima conferma, forse la più eclatante, dell'atteggiamento restrittivo assunto dalla quarta sezione del Consiglio di Stato nei confronti dei più fedeli servitori dello Stato è dato dall'assurda, quanto inspiegabile, interpretazione data alla recente modifica della legge 104 del 1992, che sancisce il diritto di ogni lavoratore che assiste un congiunto handicappato

in condizione di gravità di chiedere l'assegnazione alla sede più prossima al disabile. A partire dalla sentenza 2707 del 2011, il massimo consenso della giustizia amministrativa sta esprimendo il principio assurdo secondo cui la specificità del servizio demandato a militari e forze dell'ordine li esclude dal riconoscimento dei diritti riconosciuti agli altri cittadini. In altre parole, i giudici della quarta sezione, vedono nei maggiori disagi e rischi del servizio militare o di polizia una ragione non per ampliare, ma addirittura per limitare

diritti». «In tal modo, si discriminano altresì i disabili che, non solo devono fare i conti con la propria infermità, ma per effetto di tali sentenze anche con la sventura di avere congiunti che vestano una divisa, cioè cittadini di serie B. Tale inammissibile interpretazione sta condizionando anche i TAR di tutta Italia che, invece, avevano riconosciuto il beneficio previsto dalla nuova versione della legge 10 del 1992. Per dire basta a tale stato di cose e per urlare ai giudici amministrativi che non sono cittadini di serie B,

- prosegue l'avvocato Carta - invito i militari e le forze dell'ordine, le loro associazioni, i sindacati, i partiti nonché gli organismi di tutela dei disabili, a manifestare il prossimo 17 aprile, alle ore 10,00, davanti al Consiglio di Stato. L'occasione è data dalla concomitante udienza che si terrà lo stesso giorno per il caso di un agente penitenziario che chiede di assistere la madre handicappata grave, ma che si è visto sospendere dal Consiglio di Stato la sentenza favorevole ottenuta dal TAR Lazio».

LEGGE 104/92: LA «SPECIFICITA'» PENALIZZA IL DIRITTO?

La legge 183/2010, che ha apportato modifiche, in materia di trasferimenti e permessi, alla legge 104/92, sta incontrando difficoltà a trovare applicazione tra i militari e gli appartenenti alle forze di polizia. Diversi interessati, come meglio specificato in seguito, stanno subendo il rigetto delle loro istanze di trasferimento (ex legge 104/92) e tali rifiuti hanno indotto molti a ricorrere al giudizio dei competenti Tribunali Amministrativi. I numerosi ricorsi e le prime sentenze, evidentemente, hanno motivato alcune Amministrazioni interessate, come il Dipartimento della Polizia di Stato e quello della Polizia Penitenziaria, ad emanare circolari, che accolgono le disposizioni contenute nella legge 183/2010. Anche l'Associazione FICIESSE è stata interessata da alcune richieste di chiarimenti in merito alla sopracitata norma e sollecitata a porre attenzione sugli effetti della discriminazione in atto nei confronti dei militari interessati ad usufruire di permessi e trasferimenti in applicazione della legge 104/92. Pubblichiamo, quindi, uno stralcio di una di queste missive pervenute: «...com'è noto, l'art. 24 della legge 183/2010 ha modificato la legge 104/92 prevedendo, in particolare, per assistere un parente portatore di handicap grave, non bisogna più avere i requisiti di "Continuità" ed "Esclusività". Non tutte le Amministrazioni hanno recepito immediatamente il nuovo dettato normativo, pertanto, alcuni militari ed appartenenti alle forze di polizia, si sono rivolti ai TAR ed al Consiglio di Stato. Detti organi giudicanti si sono espressi, quasi sempre, a favore dei ricorrenti, accogliendo le loro istanze, disponendo i trasferimenti o chiedendo di eseguire le ordinanze di sospensione dei provvedimenti impugnati. Ecco alcune sentenze ed ordinanze favorevoli: 1) Sentenza nr. del TAR PIEMONTE (all. 1); 2) Sentenza nr. del TAR TOSCANA (all. 2); 3) Sentenza nr. del TAR PIEMONTE (all. 3); 4) Sentenza nr. /11 del TAR CAMPANIA (all. 4); 5) Sentenza nr. /11 del TAR LAZIO (all. 5). La Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, probabilmente indotte anche da tali favorevoli orientamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, hanno emanato rispettive circolari esplicative che **★☆☆★☆☆★☆☆★**, a chiare lettere, le modifiche apportate alla L. 104/92 dalla recente L. 183/2010, nonché, quanto indicato dalla circolare nr.

13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica. Le disposizioni emanate in materia dalle due Forze di Polizia sono: 1) Nota nr. GDAP--2011 del 29.03.2011 (Dip. Polizia Penitenziaria) 2) Nota nr. /A/9806.G.3.1 (Dipartimento Pubblica Sicurezza) Art. 19 Specificità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 1. Ai fini della definizioni degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti dei rapporti di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale è riconosciuta la specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, il rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale. In almeno **▼◆□◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆** il Consiglio di Stato ha deciso che, ai sensi dell' art. 19 della legge 183/2010, ai militari ed agli appartenenti alle forze di polizia, le modifiche alla norma non vanno applicate. Queste le sentenze: 1) Sentenza nr. /11 del Consiglio di Stato (Sez. Quarta);

2) Sentenza nr. /2012 del Consiglio di Stato (Sez. Quarta); 3) Sentenza nr. /2012 del Consiglio di Stato (Sez. Quarta); In almeno altre DUE occasioni, invece, sempre il Consiglio di Stato, si è pronunciato **◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆** 1) Sentenza nr. /11 del Consiglio di Stato (Sez. Terza); 2) Sentenza nr. /11 del Consiglio di Stato (Sez. Terza) . E' da evidenziale il ragionamento (*giustissimo*) fatto da alcuni giudici in merito all' art. 19 e riportato in sentenze, ove scrivono : *"...l' art. 19 della legge 183/2010 ha carattere meramente programmatico in quanto chiede che nei successivi interventi legislativi si tenga conto della specifiche funzioni esercitate da tali categorie di personale, e non vi si può attribuire efficacia parzialmente abrogativa delle disposizioni che designano un particolare istituto preordinato alla tutela dei disabili..."* (Sent. 1040/11 TAR Piemonte); E poi ancora : *"...la ritenuta inapplicabilità della norma al personale delle Forze Armate non appare coerente con il contenuto e la ratio dell' art. 19 della legge 183/2010; che la norma in esame, nel rinviare ai successivi provvedimenti legislativi la definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, costituisce disposizione meramente programmatica, che impone al legislatore di tener conto, nei successivi interventi, delle specifiche funzioni esercitate dalle Forze Armate stesse, tenuto conto che seguendo l'interpretazione del Giudice in Appello, dovrebbe riconoscersi al menzionato art. 19 della legge 183/2010 immediata efficacia ed effetto abrogante, limitatamente alle Forze Armate, dell' art. 33 della legge 104/92 e delle altre norme che regolano attualmente al disciplina del rapporto di lavoro delle stesse in che è LOGICAMENTE INCONCEPIBILE..."* (Ricorso reg. gen. 4266/2011 Tar Lazio)....." Quanto scritto fin qui, purtroppo, non contiene risposte per i nostrilettori, ma, la raccolta delle sentenze TAR, quelle discordanti delle Sezioni Quarta e Terza del Consiglio di Stato, le Circolari della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, possono ben costituire una base per motivare, le Amministrazioni militari interessate, le Rappresentanze Militari, i Parlamentari che volessero interrogare il Governo sulla questione, gli studi legali amministrativi alle prese con ricorsi analoghi, etc., a favorire una maggiore chiarezza. Infine, appare giusto ricordare che la legge 104/92 sia una norma a tutela del disabile, che ha il diritto a non conside-

la pagina del cittadino consumatore

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2012: COME DETRARRE LE SPESE PER I FARMACI

Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono detrarre le spese sanitarie sostenute per l'acquisto dei medicinali, sia di quelle non rimborsabili, sia per il pagamento del ticket di quelli mutuabili.

È possibile detrarre dall'imposta lorda il 19 per cento delle spese mediche e sanitarie, ma solo per la parte delle loro somme che supera la franchigia dei 129,11 euro. Ad esempio, se una famiglia, nel corso dell'anno ha speso in tutto, per visite mediche e medicinali, 500 euro, dovrà effettuare il seguente calcolo: $\text{spesa detraibile dall'imposta} = 19\% \text{ di } (500 - 129,11) = 19\% \text{ di } 370,89 = 70,47 \text{ €}$

Le persone con handicap possono invece dedurre dal reddito complessivo tutte le spese mediche e sanitarie. Tra i medicinali detraibili rientrano anche i farmaci omeopatici e fitoterapici, se approvati dall'Aifa, e i dispositivi medici che rientrano nel nomenclatore tariffario delle protesi (Decreto Ministeriale 332/1999), purché accompagnati da prescrizione medica e scontrino parlante (tipo occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per aerosol, apparecchi per la pressione, calzature).

Lo scontrino parlante

Per poter detrarre la spesa per l'acquisto di un medicinale, è necessario conservare il relativo scontrino fiscale "parlante" (o fattura), rilasciato dal farmacista. Lo scontrino deve riportare le seguenti informazioni: dicitura "farmaco" o "medicina -

le", nome del farmaco, numero delle confezioni acquistate, codice fiscale dell'assistito.

Per facilitare il rilascio di tale scontrino, è opportuno consegnare al farmacista la propria tessera sanitaria, in modo che quest'ultimo possa utilizzarla per ricavarne il codice fiscale. In assenza di tessera sanitaria, è anche possibile comunicare verbalmente il proprio codice fiscale, prima che il farmacista batta lo scontrino.

I farmaci non detraibili

Non tutto quello che si compra in farmacia è detraibile. Rimangono infatti esclusi:

- i cosiddetti "parafarmaci", cioè i prodotti - come ad esempio i cosmetici - non classificati né come farmaci, né come medicinali e perciò privi del foglietto illustrativo rilasciato dal Ministero della salute;
- gli integratori alimentari, vitamine compresse, anche se prescritti da uno specialista;
- i prodotti per bambini, compreso il latte artificiale.

Come fare

Innanzitutto è necessario riportare su un unico foglio l'elenco di tutti i medicinali acquistati nel corso dell'anno, in modo da costituire un'auto-dichiarazione valida ai fini fiscali. Si veda, tra gli approfondimenti, il modello da scaricare.

L'autodichiarazione deve essere accompagnata dagli scontrini di tutti i prodotti inclusi, più la fotocopia della prescrizione medica, in tutti i casi in cui quest'ultima era richiesta per l'acquisto. Tali

documenti vanno esibiti in caso di controllo dell'Agenzia delle entrate. Si consiglia di fotocopiare o scannerizzare entro un anno gli scontrini, perché col tempo si perde l'inchiostro.

Le spese mediche detraibili dalle tasse

Il 19 per cento delle spese sostenute per cure mediche e per l'assistenza sanitaria può essere detratto, scalato cioè dalle tasse da versare, calcolate sul reddito annuale. La detrazione è applicata però solo per somme eccedenti 129,11 euro.

La detrazione delle spese mediche si effettua una volta l'anno, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi. Le spese detraibili sono quelle effettuate nell'anno solare a cui si riferisce la dichiarazione.

Quali spese sono ammesse

Sono detraibili le spese per:

- interventi chirurgici necessari e trapianti;
- medicinali non rimborsabili o rimborsabili in parte, conservando la prescrizione del medico e la ricevuta di pagamento o lo scontrino fiscale; per i medicinali senza prescrizione, è necessaria un'autocertificazione che ne attesti la necessità;
- visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
- protesi sanitarie prescritte da un medico;

- cure dentistiche;
- affitto o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, altro);
- cure termali prescritte da uno specialista;

- cure mediche e mediche per una persona anziana ricoverata in un Istituto; le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale; non sono detraibili la retta di ricovero e l'assistenza ordinaria;

- spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese sanitarie; in questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 euro;

- alcune polizze assicurative.

Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.

I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, altro), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).

I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche.

Quali spese non sono ammesse

Non sono detraibili in alcun modo le spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri. A meno che non si

GUIDE

L'esenzione dal ticket

Gli assistiti che vivono in condizioni disagiate hanno diritto, per motivi di reddito, a non pagare o a pagare in forma ridotta i ticket delle spese mediche e sanitarie (Legge 724/94 e 549/95).

Sono le singole Regioni che stabiliscono, in dettaglio, quali sono le persone che ne hanno diritto, la forma di esenzione (totale o parziale) e, nel caso dell'esenzione parziale, la quota che deve essere pagata.

Chi ha diritto all'esenzione

Generalmente, hanno diritto all'esenzione per motivi di reddito (tra parentesi il codice di esenzione):

- i bambini di età inferiore a 6 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito fino a euro 36.151,98 lordi annui (codice E01);
- gli anziani di età superiore a 65 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito fino a 36.151,98 euro annui lordi. È considerato nucleo familiare la persona anziana, il suo coniuge e le persone che sono fiscalmente a carico dell'anziano (codice E01);
- i titolari di assegni sociali ed i loro familiari a carico (codice E03);
- i titolari di pensioni minime oltre i 60 anni e i loro familiari a carico (codice E04);
- le persone disoccupate e che sono iscritte alle liste di collocamento, ed i loro familiari a carico (codice E02), purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo inferiore a 8.263,31 euro. Se è presente il coniuge, il limite massimo sale a 11.362,05 euro. Questo limite aumenta di 516,5 euro per ogni figlio o altro familiare a carico. Sono considerati familiari a carico il coniuge, le persone con redditi non superiori a 2840,51 euro lordi annui, i figli minori di 18 anni o minori di 26 anni, se studenti o tirocinanti, i figli inabili al lavoro, i genitori ed i familiari conviventi.

Come ottenere l'esenzione

Per ottenere l'esenzione per motivi di reddito, sono in vigore due modalità alternative:

- l'interessato, un suo familiare o il tutore legale, deve sottoscrivere una dichiarazione sul retro della ricetta. In questo caso, la regolarità delle prescrizioni e la verità delle dichiarazioni di esenzione sono controllati dalla Asl e le eventuali violazioni sono punibili secondo il codice penale;
- l'interessato deve presentare la documentazione ad un ufficio della Asl, che provvede a rilasciare un tesserino di esenzione, generalmente con validità annuale.

tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati come tali.

Scontrini fiscali

La detrazione delle spese mediche richiede che, per ciascuna di esse, si disponga del relativo "scontrino fiscale parlante", che riporti natura, qualità, quantità e prezzo di ciascun farmaco o prestazione.

Gli scontrini devono ob-

bligatoriamente riportare il codice fiscale dell'acquirente. Per ottenere ciò, è necessario presentare al farmacista, prima dell'acquisto, la propria Tessera Sanitaria.

Gli scontrini vanno conservati per 5 anni. È bene conservarli al riparo dalla luce, perché non si scolorino. Una misura di sicurezza, in tal senso, può essere quella di conservarne anche una fotocopia.

Smarrimento del codice fiscale e della tessera sanitaria

Lo smarrimento o il furto del codice fiscale o della tessera sanitaria vanno denunciati alle autorità di pubblica sicurezza, come Carabinieri o Polizia di stato. Dopo la denuncia, è possibile richiedere il duplicato del documento sul sito dell'Agenzia delle entrate, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, oppure presso la propria Asl, ma solo per la tessera sanitaria. Nella richiesta va indicato il codice fiscale stesso, o, in alternativa, i propri dati anagrafici. Il duplicato viene successivamente inviato presso il domicilio del cittadino che ne ha fatto richiesta. In alternativa, si può telefonare al numero verde 800 030 070.

IN BREVE DAL NOSTRO SITO

www.ilnuovogiornaledemilitari.it

ENTRO MARZO L'UNA TANTUM IN BUSTA PAGA

Nota esplicativa sul DPCM 27 ottobre 2011 riguardante la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

PENSIONI E TFS PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALL'EX INPDAP: CIRCOLARE INPS

L'ente di previdenza che ha "assorbito" l'inpdap, fornisce con una circolare chiarimenti sul Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP.

AVANZAMENTO UFFICIALI

Aliquote di ruolo degli ufficiali dell'E.I. in s.p., riferite ai gradi da tenente colonnello a sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2012.

CODICE ORDINAMENTO MILITARE

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

ALLOGGI: DELIBERA DEL COCER A.M.

Il cocer aeronautica lamenta che "nessuna iniziativa concreta risulta essere stata posta in essere, né tantomeno risulta sia stata stanziata alcuna risorsa necessaria alla costruzione dei 51.600 alloggi "promessi"...Tanto da essere definito dal Cocer "il libro dei sogni abitativi"...

PRESCRIZIONE PENSIONE

Una circolare dell'INPS fornisce le istruzioni alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali che affermano che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni

SOGGIORNI ESTATE 2012 - CIRCOLARE PERSOCIV

Soggiorni montani e marini nazionali ed esteri per il personale presso le basi logistiche dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

POLIZIA: FONDO PEREQUATIVO

Il Silp Cgil comunica che la O.S. ha appreso dal Dipartimento che le risorse del Fondo perequativo (art. 8/11 bis DL 78/2010 conv. L. 122/2010) stanno per essere accreditate dal MEF e che ciò avverrà entro la prima decade di marzo p.v.; successivamente verrà diramata una specifica circolare applicativa condivisa tra tutte le amministrazioni del Comparto. Il pagamento di quanto previsto dal Fondo perequativo avverrà entro il mese di aprile p.v.

F.P.: PERMESSI DI STUDIO

Il Dipartimento fornisce alcune indicazioni in merito ai permessi per diritto allo studio, in particolare per la formazione di livello universitario del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

CARTA DEI SERVIZI INPDAP

La Carta dei Servizi è lo strumento attraverso il quale l'Istituto individua gli standard delle proprie prestazioni, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente.

FINESTRE PENSIONISTICHE

Il decreto milleproroghe, approvato recentemente dal Parlamento prevede, tra le altre cose, l'applicazione delle c.d. "finestre" pensionistiche ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave

AVANZAMENTO PRIMO AVIERE SC.

Publicata la Circolare PERSOMIL sull'Avanzamento ad anzianità al

grado di primo aviere capo scelto, primo aviere capo e primo aviere scelto.

CIRCOLARE PERSOCIV: RICHIESTA DETRAZIONI DI IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO

La circolare, in base alla recente normativa, dispone che l'amministrato non è più obbligato a presentare ogni anno domanda di detrazioni per carichi di famiglia, ma è tenuto a farlo soltanto qualora intervengano modifiche nella consistenza numerica o reddituale del proprio nucleo familiare.

CONSIGLIO DI STATO: RICHIESTA DI MOBILITÀ PER ESERCITARE IL MANDATO ELETTIVO

Un appuntato in servizio ha appellato - la sentenza con la quale il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua istanza volta a ottenere il trasferimento a sede più prossima al Comune al fine di esercitare il proprio mandato elettivo, essendo ivi stato eletto consigliere... comunale.

INDENNITÀ OPERATIVE AI CIVILI

Prima riunione a carattere tecnico presso la Direzione Generale del Personale Civile riguardante il riesame delle Particolari posizioni di Lavoro. Tra le proposte sindacali, l'estensione dell'indennità per la distribuzione delle armi chimiche. L'estensione dell'indennità giornaliera di rischio al personale che effettua trasporti di esplosivi...

ALIQUEUTE DI AVANZAMENTO

Elenco nominativo dei caporal maggiori capi e caporal maggiori scelti inclusi nell'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2011.

RIVALUTAZIONE ASSEGNI FAMILIARI

Publicato in Gazzetta ufficiale il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - riguardo alla Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici per l'assegno per il nucleo familiare numeroso e per l'assegno di maternità.

CONTROLLI IN MALATTIA

Il SILP chiede chiarimenti sull'applicazione della Legge 111/2011 per il personale che deve espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

RECLUTAMENTO RUOLI TRUPPA

Il Cocer interforze è stato audito dalla Commissione Difesa della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

ASTENSIONE IN MATERNITÀ

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni) introduce, all'art. 15, nuove regole volte a rendere più snelle le pratiche per ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata

CASSAZIONE: RISARCIMENTO MOBBING

Se il Mobbing è avvenuto a causa della scarsa produttività dell'ufficio, come in questo caso, il lavoratore non ha diritto a un risarcimento perché, a tutti gli effetti, l'episodio non può essere definito Mobbing.

CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO

E' stata pubblicata la Circolare sulla cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2012, degli ufficiali e dei marescialli (e gradi corrispondenti) dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, ai sensi degli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

VALUTAZIONE IN AVANZAMENTO

Il Consiglio di stato respinge la sentenza del Tar con cui si accoglieva il ricorso di un ten. col. escluso dal quadro di avanzamento per l'anno 2002, censurando la l'operato della Commissione di avanzamento che non avrebbe valutato in modo adeguato e congruo i titoli vantati ...

ORARIO DI SERVIZIO C.C.

Ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri...sono obbligati ad un orario di servizio di trentasei ore settimanali...
E MOLTO ALTRO ANCORA SUL NOSTRO SITO

SE RINNOVA L'ABBONAMENTO ANNUALE PUO' REGISTRARSI SUL SITO ED ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA AGLI ABBONATI IN CUI POTRA' LEGGERE TUTTE LE EDIZIONI PUBBLICATE A PARTIRE DAL 2009 NONCHE' LA NOSTRA BANCA DATI COSTANTEMENTE AGGIORNATA, LE NEWS, LE SEZIONI SPECIALI, LE SENTENZE, I QUESITI, GLI INDIRIZZI UTILI E TANTE ALTRE NOTIZIE...

Il nuovo
Giornale
dei Militari

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana